Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE
AUTONOMO DI TRENTO

Via Torre Verde, 25 - 38100 Trento
Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctaa.it - www.lnd.it - www.settoregiovanile.figc.it

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Settore Giovanile e Scolastico

Presidente: epellizzari@figctaa.it
Segreteria: figctn@figctaa.it - trento.sgs@figc.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctaa.it
Calcio a 5 provinciale: calcio5_tn@figctaa.it
Attività di Base: attivitabase_tn@figctaa.it
Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctaa.it

Partita IVA: L.N.D. 02006911008
S.G.S. 01357871001
Conto corrente L.N.D.: Cassa Rurale di Trento
c/c. 07/773751 - ABI 08304 – CAB 01807
Conto corrente S.G.S.: B.N.L. – Ag. Trento
c/c. 30901 - ABI 1005 – CAB 1800

Stagione Sportiva 2006/2007

Comunicato Ufficiale N° 38 del 15/03/2007

INDICE

L.N.D.

1.	Comunicazioni del Comitato Regionale	888
2.	Comunicazioni della F.I.G.C.	888
3.	Comunicazioni della Settore Tecnico.	890
4.	Comunicazioni della L.N.D.	892
5.	Normatica fiscale a favore dello sport per società e persone fisiche	894
6.	DVD “Calcio giovanile di base e scolastico”	897
7.	Calcio che passione….	897
8.	Rappresentative di girone – categoria Juniores	897
9.	Convocazione rappresentativa Juniores di girone	898
10.	Modifiche al programma gare	898
11.	Risultati gare pervenuti in ritardo o di recupero	899
12.	Risultati gare	899
13.	Giustizia sportiva	901

S.G.S.

14.	DVD “Calcio giovanile di base e scolastico”	906
15.	Convocazione rappresentativa provinciale – Giovanissimi 1992	906
16.	Autorizzazione manifestazione	906
17.	Torneo pulcini a sette – fase primaverile	906
18.	Modifiche al programma gare	907
19.	Risultati gare	907
20.	Giustizia Sportiva	908

ALLEGATI

21.	Statuto	911
22.	Classifiche	926

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si ricorda che:

VENERDI' 16 MARZO 2007

alle ore 19,30 in prima convocazione ed **alle ore 20,30 in seconda convocazione** a Trento, presso la Sala Congressi della Cooperazione Trentina – Via Segantini 10 - si svolgerà

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE

Si sollecita una numerosa presenza.

---------- ✧✧✧ ----------

2. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 80

Il Commissario Straordinario

- Vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 79 del 27 febbraio 2007, ratificata dal Consiglio Nazionale con delibera n. 1350 del 28 febbraio 2007, con la quale si è provveduto alla proroga dell'incarico di Commissario Straordinario della FIGC fino al 30 aprile 2007, al fine di consentire la convocazione e la celebrazione dell'Assemblea per la ricostituzione degli Organi Federali;
- Visto l' art. n. 22, comma 3 dello Statuto Federale

CONVOCA

L'Assemblea Federale Elettiva, in prima convocazione, per il giorno 2 aprile 2007 alle ore 10.00 ed in seconda convocazione, il giorno 16 aprile 2007 alle ore 10.00, presso il Rome Marriott Park Hotel – Via Colonnello Tommaso Masala, 54 – Roma – Tel. 06/658821, con il seguente ordine del giorno:

1. Verifica dei Poteri;
2. Elezione del Presidente dell'Assemblea;
3. Elezione del Presidente Federale;

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MARZO 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli

---------- ✧✧✧ ----------

COMUNICATO UFFICIALE N. 79

Il Commissario Straordinario

− VISTA la delibera assunta dalla Assemblea Straordinaria della FIGC in data 22 gennaio 2007, con la quale è stato approvato il testo del nuovo Statuto Federale;
− VISTO il mandato conferito al Commissario Straordinario di apportare allo Statuto, d'intesa con i Vice Commissari e con i Presidenti delle Leghe e delle Componenti tecniche, tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per il coordinamento formale del testo ovvero venissero richieste dal CONI;
− VISTA la deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 95 del 27 febbraio 2007, con la quale è stato approvato il nuovo Statuto della FIGC, a condizione che vengano emendati gli artt. 5, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 21, 28, 29, 31, 33, 34 e 37, contenenti modifiche per l'adeguamento ai Principi Fondamentali del CONI;
− VISTI gli emendamenti statutari volti a recepire le osservazioni formulate dal CONI;
− SENTITI i Vice Commissari e i Presidenti delle Leghe e delle Componenti tecniche ed acquisito il loro consenso;
− VISTO l'art. 37, comma 2, e la norma transitoria IV dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare il nuovo Statuto Federale, secondo il testo definitivo che si allega sub a) alla presente delibera.
Lo Statuto Federale entra in vigore, in conformità dell'art. 37, comma 2, dello Statuto stesso il 7 marzo 2007.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MARZO 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli

Lo statuto viene riportato integralmente alla voce Allegati del presente Comunicato ufficiale di cui ne fa parte.

---------- ✧✧✧ ----------

COMUNICATO UFFICIALE N. 82

Il Commissario Straordinario

Visto il C.U. n. 80 del 7 marzo 2007, con il quale è stata convocata l'Assemblea Federale Elettiva, emana il relativo regolamento secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 MARZO 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli

---------- ✧✧✧ ----------

All. sub A)

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

Art. 1 Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si compone di 309 Delegati i quali intervengono in rappresentanza delle società della Lega Nazionale Professionisti (LNP), delle società della Lega Professionisti Serie C (LPSC), delle società della Lega Nazionale Dilettanti (LND), degli atleti, dei tecnici e degli ufficiali di gara, secondo la seguente ripartizione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 20 dello Statuto:

Società della LNP	42 Delegati
Società della LPSC	90 Delegati
Società della LND	90 Delegati
Atleti	52 Delegati
Tecnici	26 Delegati
Ufficiali di gara	9 Delegati

2. I Delegati per le società delle Leghe professionistiche sono i Presidenti delle Società, o i loro rappresentanti. I Delegati per le società della LND sono quelli eletti in base al Regolamento elettorale della LND. I Delegati per gli atleti, per i tecnici e per gli ufficiali di gara sono quelli eletti dagli atleti, dai tecnici e dagli ufficiali di gara secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dall'Associazione Italiana Calciatori (AIC), dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) e dall'Associazione Italiana Arbitri (AIA).
3. Ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari, il complesso dei voti spettanti ai Delegati è pari a 516 voti. A tal fine, nel rispetto dell'art. 20 comma 2 dello Statuto, al voto di ciascuno dei Delegati è attribuita la seguente ponderazione:

42 Delegati LNP	2,09
90 Delegati LPSC	0,97
90 Delegati LND	1,95
52 Delegati AIC	1,98
26 Delegati AIAC	1,95
9 Delegati AIA	1,15

Art. 2 Costituzione dell'Assemblea

1. In conformità all'art. 22 dello Statuto, l'assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino la metà più uno dei voti assembleari, e, in seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari. Pertanto l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno la metà più uno dei voti, pari a 259, e in seconda convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno un terzo dei voti, pari a 172 voti.
2. La C.A.F., costituita in speciale collegio di garanzia elettorale, svolge le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti.

Art. 3 Presidenza dell'Assemblea e svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente, con votazione palese.
2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente è assistito dal Segretario della Federazione.

Art. 4 Presentazione delle Candidature

1. I candidati all'elezione di Presidente Federale devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le candidature a Presidente Federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno due, e non più di tre, Leghe e/o Componenti tecniche.

2. I delegati assembleari che intendano accreditare il candidato alla Presidenza federale ai sensi del comma precedente, devono utilizzare fogli conformi al modello allegato.
3. In sede assembleare il Commissario Straordinario, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.
4. Prima che sia aperta la votazione, i candidati alla carica di Presidente possono esporre il loro programma.
5. Sulle dichiarazioni dei candidati possono intervenire non più di due delegati per ciascuna componente per un tempo di parola non superiore a cinque minuti.
6. I candidati alla carica di Presidente possono in ogni momento ritirare la loro candidatura.

Art. 5 Oggetto delle votazioni

1. Il Presidente pone in votazione le candidature a Presidente Federale, presentate nel rispetto delle disposizioni dell'art. 24, comma 5 dello Statuto.

Art. 6 Modalità di votazione e di scrutinio

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto con strumentazione elettronico e/o cartacea.
2. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.

Art. 7 Maggioranze deliberative

1. In conformità all'art. 24, comma 6 dello Statuto, il Presidente Federale è eletto al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi.
2. Nella votazione di ballottaggio, è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Tuttavia, se al momento di procedere al ballottaggio rimane un unico candidato, il Presidente proclama l'elezione a Presidente Federale di tale unico candidato senza necessità di procedere alla votazione di ballottaggio.
3. Tutte le votazioni di cui al presente articolo avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell'art. 20, comma 2 dello Statuto.

Art. 8 Ulteriori poteri del Presidente dell'Assemblea

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le procedure assembleari elettive.

---------- ✧✧✧ ----------

3. COMUNICAZIONI DELLA SETTORE TECNICO.

Comunicato Ufficiale n. 109 del 7/3/2007

Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori di Base la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale TRENTINO ALTO ADIGE della L.N.D. d'intesa con i Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento e che sarà svolto a BOLZANO dal 07/05/2007 al 09/06/2007.

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Comitato Regionale TRENTINO A. A. della L.N.D. della F.I.G.C.
2. Al Corso sarà ammesso un numero massimo di 40 allievi, comprendente almeno due posti riservati a calciatrici o ex calciatrici in graduatoria.
3. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al corso, in soprannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della L.N.D. o del S.G. e S. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie Rappresentative per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una Società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.
4. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. da Federazioni straniere nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere.
   Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni straniere, che siano stati abilitati "Allenatori di Base", saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico.

5. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in soprannumero e nel limite massimo di due unità, portatori di handicap motori tali da non aver permesso loro di svolgere attività di calciatore acquisendo i relativi punteggi. Tali soggetti dovranno essere in possesso di certificazione di stato di buona salute e dovranno ottenere il nulla osta dalla Commissione Medica indicata dal Settore Tecnico che valuterà i limiti funzionali ai fini dell'idoneità alla partecipazione al Corso, nonché al fine di individuare gli eventuali percorsi alternativi per lo svolgimento delle previste prove pratiche.
6. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati d'Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A.
7. Il Corso non avrà luogo se il numero degli allievi iscritti risulterà inferiore a 30 unità.
8. Le domande di ammissione, conformi allo schema allegato A, dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire per raccomandata a cura degli interessati al **Comitato Regionale TRENTINO A. A. LND - FIGC - Commissione Corso Allenatori - via Torre Verde, 25 - 38100 TRENTO TN,** entro il **13/04/2007.** Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o altro ufficio.
9. Per poter partecipare al Corso, i candidati devono essere necessariamente in possesso dei seguenti requisiti:
   a) residenza nella regione in cui ha sede il Comitato. Per i calciatori professionisti la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la Società professionistica per la quale sono tesserati;
   b) cittadinanza italiana o residenza da almeno 2 anni in Italia;
   c) età minima 25 anni, compiuti all'1.1.2007ed età massima 55 anni, non compiuti all'1.1.2007;
   d) licenza Scuola Media Secondaria Inferiore;
   e) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso.
10. Non potranno essere ammessi al Corso:
    a) i candidati che, nella stagione sportiva 2005/2006 ed in quella in corso siano stati squalificati per almeno 90 giorni;
    b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo;
    Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorrano in una squalifica di almeno 90 giorni.
11. Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso, una autocertificazione (allegato B) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli.
12. Si deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli e dopo che i candidati avranno superato una prova pratica di tecnica calcistica per il giudizio definitivo di idoneità alla partecipazione, come previsto al successivo punto 16.
13. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati ad una Commissione composta da:
    a) il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., o Dirigente da lui delegato, che la presiede;
    b) il Presidente del Comitato Regionale del S.G. e S., o Dirigente da lui delegato;
    c) un Delegato del Settore Tecnico della FIGC;
    d) un Delegato designato dal Presidente dell'A.I.A.C.
14. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.
15. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato C, anche per quanto riguarda i due posti riservati a calciatrici o ex calciatrici..
16. I primi 50 in graduatoria (o in numero inferiore se le domande di ammissione presentate saranno state meno di 50), di cui almeno 4 calciatrici o ex calciatrici, dovranno sostenere, previa apposita convocazione, una prova pratica di tecnica calcistica sul campo, condotta da un Delegato del Settore Tecnico, che attribuirà il giudizio di idoneità o non idoneità per l'ammissione al Corso. Quanti ammessi in soprannumero secondo quanto previsto ai punti 3, 4, 5 e 6, saranno ritenuti idonei alla partecipazione al Corso senza sostenere la prova pratica di tecnica calcistica. Resta inteso che il numero massimo degli allievi ammessi al Corso, salvo le ammissioni in soprannumero, è di 40 allievi e che gli eventuali soggetti ritenuti idonei alla prova di tecnica calcistica, ma non compresi nella graduatoria degli ammessi, parteciperanno al Corso solo se ci saranno delle rinunce.

17. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
18. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria.
19. La graduatoria degli allievi ammessi e non ammessi al Corso dovrà essere esposta all'albo presso la sede del Comitato Organizzatore.
20. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di € 620,00 (dalla quale è esclusa la quota di iscrizione all'Albo dei Tecnici presso il Settore Tecnico per la stagione 2006/2007) di cui € 310,00 saranno trattenuti dal Comitato Regionale L.N.D. e € 310,00 saranno inviati al Settore Tecnico.
21. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
22. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico o scaricarlo dal sito internet: *www.settoretecnico.figc.it*.
23. Gli allegati A-B-C fanno parte integrante del presente Bando.
24. Il Corso di Base si concluderà con un esame finale in tutte le materie la cui votazione sarà valida come punteggio per l'ammissione al Corso di Seconda Categoria.

Il fac simile della domanda di ammissione e tutti gli allegati, sono disponibili sul sito del Comitato Regionale Trentino Alto Adige.

---------- ✧✧✧ ----------

4. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Comunicato Ufficiale n. 483 del 09/03/2007

FASE NAZIONALE COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE FEMMINILE

Con riferimento alla Conferenza dei Delegati Regionali del 28.07.2007 ed agli accoppiamenti effettuati alla Conferenza dei Delegati Regionali svoltasi a Martina Franca (TA) il 25.02.2007, si comunicano le modalità di svolgimento della Fase Finale della Coppa Italia Vincenti Coppa Regionale Femminile stagione sportiva 2006/2007.

LOCALITA'	GENZANO DI ROMA (RM) VELLETRI (RM)
IMPIANTO SPORTIVO	"Palacesaroni" - Via Gino Cesaroni snc - 00045 Genzano di Roma (RM) "Palazzetto Polivalente" - Via del Campo Sportivo snc - 00049 Velletri (RM)
DATE DI SVOLGIMENTO	23 / 26 marzo 2007
PALLONI DI GIUOCO	verranno utilizzati i palloni di giuoco marca "AGLA" messi a disposizione dalla Ditta AGLA in qualità di "Sponsor Tecnico e Fornitore Ufficiale" della F.I.G.C. - L.N.D. - Divisione Calcio a cinque.

ARTICOLAZIONE

Ottavi di Finale

La Società A.S.D. VIRTUS ROMA CIAMPINO come squadra vincitrice della Fase Nazionale Coppa Italia Vincenti Coppa Regionale Femminile della Stagione Sportiva 2005 – 2006 si qualifica direttamente ai Quarti di Finale e le restanti 14 squadre si incontreranno in gare ad eliminazione diretta, **come da accoppiamento effettuato nella Conferenza dei Delegati Regionali del 25.02.2007.**

Risulteranno qualificate ai Quarti di Finale le squadre che nei rispettivi incontri avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari della durata di 5 minuti. In caso di ulteriore parità si procederà alla effettuazione dei calci di rigore secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Calcio a Cinque.

Quarti di Finale

Le 8 squadre qualificate ai Quarti di Finale si incontreranno in gare ad eliminazione diretta

come da accoppiamento effettuato nella Conferenza dei Delegati Regionali del 25.02.2007.

Risulteranno qualificate alle Semifinali le squadre che nei rispettivi incontri avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari della durata di 5 minuti. In caso di ulteriore parità si procederà alla effettuazione dei calci di rigore secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Calcio a Cinque.

Semifinali
Le 4 squadre qualificate alla Finale si incontreranno in gare ad eliminazione diretta **come da accoppiamento effettuato nella Conferenza dei Delegati Regionali del 25.02.2007.**
Risulteranno qualificate alla Finale le squadre che nei rispettivi incontri avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari della durata di 5 minuti. In caso di ulteriore parità si procederà alla effettuazione dei calci di rigore secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Calcio a Cinque.

Finale
Risulterà vincitrice della Coppa Italia Regionale Femminile stagione sportiva 2006/2007 la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari della durata di 5 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità si procederà alla effettuazione dei calci di rigore secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Calcio a Cinque.

PROGRAMMA GARE:

OTTAVI DI FINALE VENERDÌ 23 MARZO 2007

B) A.S. LA VALLETTA SPORTING CLUB – A.S.D.C. TORREBELVICINO
Campo: "Palazzetto Polivalente" Via del Campo Sportivo snc 00049 Velletri (RM) ore 14.00
C) A.S.D. DOLPHINS F.C. – C.S. STELLA AZZURRA
Campo: "Palacesaroni" Via Gino Cesaroni snc 00045 Genzano di Roma (RM) ore 14.00
D) G.S. XEROX CHIANELLO – THE BLUES PIETRASANTA
Campo: "Palazzetto Polivalente" Via del Campo Sportivo snc 00049 Velletri (RM) ore 16.00
E) IMOLESE GIOVANILE ACFD – A.S.D. POLISPORTIVA SALANDRA
Campo: "Palacesaroni" Via Gino Cesaroni snc 00045 Genzano di Roma (RM) ore 16.00
F) PROFESSIONAL FUTSAL ISCHIA – A.S.D. FUTSAL CAGLIARI
Campo: "Palazzetto Polivalente" Via del Campo Sportivo snc 00049 Velletri (RM) ore 18.00
G) KICK OFF CALCIO A 5 FEMMINILE – A.S.D. CITTA' DI PESCARA
Campo: "Palacesaroni" Via Gino Cesaroni snc 00045 Genzano di Roma (RM) ore 18.00
H) G.S. TRILACUM – F.C. REAL STATTE
Campo: "Palacesaroni" Via Gino Cesaroni snc 00045 Genzano di Roma (RM) ore 20.00

QUARTI DI FINALE SABATO 24 MARZO 2007

I) A.S.D. VIRTUS ROMA CALCIO A 5 – VINCENTE B
Campo: "Palacesaroni" Via Gino Cesaroni snc 00045 Genzano di Roma (RM) ore 14.00
L) VINCENTE C – VINCENTE D
Campo: "Palacesaroni" Via Gino Cesaroni snc 00045 Genzano di Roma (RM) ore 16.00
M) VINCENTE E – VINCENTE F
Campo: "Palacesaroni" Via Gino Cesaroni snc 00045 Genzano di Roma (RM) ore 18.00
N) VINCENTE G – VINCENTE H
Campo: "Palacesaroni" Via Gino Cesaroni snc 00045 Genzano di Roma (RM) ore 20.00

SEMIFINALI DOMENICA 25 MARZO 2007

W) VINCENTE I – VINCENTE L
Campo: "Palacesaroni" Via Gino Cesaroni snc 00045 Genzano di Roma (RM) ore 17.30
Z) VINCENTE M – VINCENTE N
Campo: "Palacesaroni" Via Gino Cesaroni snc 00045 Genzano di Roma (RM) ore 20.00

FINALE LUNEDI' 26 MARZO 2007

X) VINCENTE W – VINCENTE Z
Campo: "Palacesaroni" Via Gino Cesaroni snc 00045 Genzano di Roma (RM) ore 19.00

Disciplina Sportiva
ART. 1
La disciplina sportiva è demandata agli Organi di Giustizia Sportiva della Divisione Calcio a Cinque.

a) RECLAMI
Trattandosi di manifestazione a rapido svolgimento al fine di assicurare il regolare svolgimento della competizione sono fissate le seguenti modalità procedurali in uno con le necessarie abbreviazione dei termini:

1) le decisioni del Giudice Sportivo inerenti i risultati delle gare sono inappellabili.
2) gli eventuali reclami al Giudice Sportivo avverso il risultato della gara ivi compresi quelli avverso la posizione delle calciatrici partecipanti, dovranno essere preannunciati per iscritto **in duplice copia**, agli arbitri della stessa, entro 30 minuti dal suo termine.
3) gli arbitri provvederanno a consegnare copia del preannuncio alla controparte.
4) il reclamo e le relative motivazioni dovranno essere consegnate, presso l'Ufficio Giustizia Sportiva della Divisione Calcio a Cinque costituito in loco presso Palacesaroni Via Gino Cesaroni – Genzano di Roma (RM), Palazzetto Polivalente – Via del Campo Sportivo snc – Velletri (RM) **entro 1 ora dal termine della gara**.
5) per la notifica del reclamo alla controparte il domicilio ufficiale delle squadre è fissato presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque costituito in loco presso Palacesaroni Via Gino Cesaroni – Genzano di Roma (RM) ,Palazzetto Polivalente – Via del Campo Sportivo snc – Velletri (RM) nella cui bacheca verranno affisse le motivazioni del reclamo.
6) le Società interessate hanno la facoltà di prendere visione di tali motivazioni entro il termine sopraindicato.
7) le eventuali controdeduzioni dovranno essere consegnate, presso l'Ufficio Giustizia Sportiva della Divisione Calcio a Cinque costituito in loco presso il Palacesaroni Via Gino Cesaroni – Genzano di Roma (RM) ,Palazzetto Polivalente – Via del Campo Sportivo snc – Velletri (RM) **entro 2 ore dal termine della gara** senza obbligo di comunicazione alla squadra reclamante.
8) ai soli provvedimenti disciplinari, quando consentito dalle norme, è possibile proporre appello alla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque.

b) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1) **Per la esecuzione delle sanzioni vale in ogni caso quanto disposto dagli art.14 e 17 del C.G.S.**
2) **si rammenta che la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari.**
3) **Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque in relazione alle gare degli Ottavi di Finale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate nella fase gestita dai Comitati Regionali.**

ART. 2

Rinuncia

Nel caso di rinuncia di una squadra l'altra squadra passerà di diritto alla fase successiva, salvo ulteriori decisioni adottate dal Giudice Sportivo.

ART.3

A) DURATA INCONTRI -ARBITRI

La durata delle gare è stabilita in due periodi di 30 minuti non effettivi di giuoco ciascuno. Per ciascuna gara saranno designati, direttamente dell'Organo Tecnico (C.A.I 5), **due Arbitri**.

ART.4 Norme generali-Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento ove applicabile si rinvia a quanto più generale è previsto dalla Normativa Federale vigente.

---------- ✧✧✧ ----------

5. NORMATICA FISCALE A FAVORE DELLO SPORT PER SOCIETÀ E PERSONE FISICHE

DOMANDA CINQUE PER MILLE

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha riproposto la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di interesse sociale.
In particolare, per l'anno finanziario 2007 sono previste le seguenti possibilità di destinazione:

- sostegno delle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n: 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'art. 7, commi 1 2 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 460 del 1997;
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

Sulla falsariga di quanto già avvenuto per l'anno 2006, un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri definirà le varie fasi della procedura per la predisposizione degli elenchi dei possibili beneficiari, per la formulazione della scelta e per la successiva assegnazione delle somme.
Nel dettaglio, è prevista la redazione di tre distinti elenchi per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto.
Per gli enti di cui alle lettere b) e c), il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della salute provvederanno alla predisposizione dei rispettivi elenchi ed alla trasmissione degli stessi in via telematica all'Agenzia.
Per i soggetti di cui alla lettera a), l'Agenzia predisporrà l'elenco sulla base delle domande che faranno pervenire gli interessati, utilizzando il canale telematico già attivato in previsione dell'imminente emanazione del citato DPCM.
Gli interessati possono sin d'ora presentare la propria domanda di iscrizione – esclusivamente in via telematica – direttamente, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito del Ministero delle Entrate, entro, non oltre il 20 marzo 2007.
Coloro che hanno inviato la domanda per il 2006, se interessati, dovranno riproporla anche per quest'anno.

---------- ✧✧✧ ----------

Si specifica ulteriormente quanto segue

Il 5 per mille è un meccanismo, già sperimentato l'anno scorso, attraverso il quale i contribuenti, persone fisiche, possono scegliere, nella propria dichiarazione dei redditi, a chi destinare il 5 per mille della propria imposta sul reddito (IRPEF), senza che ciò comporti un maggior onere.

Le categorie beneficiarie sono le seguenti:
a) Onlus (comprese quelle di diritto, ossia le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri provinciali o regionali,le Organizzazioni non governative e le Cooperative Sociali);
b) Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali e provinciali;
c. Associazioni e Fondazioni riconosciute che operano nei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni:
a. Enti della ricerca scientifica e dell'università;
b. Enti della ricerca sanitaria.

Per accedere al beneficio bisogna "iscriversi" in uno apposito elenco.

Per i soggetti indicati nei primi tre punti l'elenco sarà curato dall'Agenzia delle Entrate e sarà formato sulla base delle domande di iscrizione presentate dagli stessi soggetti interessati.
Per gli enti della ricerca scientifica e sanitaria, invece, saranno i dicasteri competenti, dell'Università e Ricerca, e della Salute, a predisporre gli elenchi e a trasmetterli in via telematica all'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale e alle **associazioni riconosciute che operano nei settori sopra indicati, le domande di iscrizione possono essere presentate esclusivamente per via telematica, non oltre il 20 MARZO 2007**:

a. direttamente avvalendosi dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). In pratica occorre scaricare il software "Domanda 5 per mille" disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it , compilare il modulo previsto e spedirlo telepaticamente;
b. tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro,ecc.).

Anche gli enti che hanno presentato la domanda lo scorso anno, se interessati, devono riproporla di nuovo secondo le nuove procedure.

Trasmessa telematicamente la domanda di iscrizione, l'Agenzia delle Entrate fornirà un'attestazione di avvenuta ricezione riportante, tra l'altro, la denominazione e la sede del soggetto iscritto così come risultanti negli archivi dell'Anagrafe Tributaria.

L'elenco dei soggetti ammessi al riparto della quota del 5 per mille sarà pubblicato dall'Agenzia delle Entrate entro il 23 marzo 2007 sul sito www.agenziaentrate.gov.it con l'indicazione del codice fiscale, della denominazione e della sede di ciascun soggetto iscritto.

Le correzioni di eventuali errori (esempio la denominazione o la sede non aggiornate) contenuti nell'elenco potranno essere richieste, non oltre il 2 aprile 2007, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto.

Una volta esaminate le richieste di correzione, l'elenco definitivo dei soggetti iscritti sarà nuovamente pubblicato dalla Agenzia delle entrate sul predetto sito Internet entro l' 11 aprile 2007.

Si precisa che, a breve, verrà emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che conterrà ulteriori indicazioni e precisazioni.

Intanto è già possibile prelevare dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, il nuovo modello di iscrizione, le istruzioni e il software per la compilazione.

DETRAZIONE IRPEF PER LO SPORT (art. 1 comma 319)
È garantito il diritto di detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 210 euro, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi con età compresa tra 5 e 18 anni ad Associazioni sportive dilettantistiche, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica e rispondenti alle caratteristiche da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o con decreto del Ministro delegato. Tale agevolazione si ritrova nell'articolo 15 comma 1, lett. i - quinquies) del DPR n. 917/1986**.**

Raccomandazione a tutti gli sportivi, genitori compresi, a provvedere al versamento del 5 per mille a favore di Società calcistiche della nostra Provincia iscritte all'Albo delle Associazioni aventi diritto (elenco dell'Ufficio delle Entrate), "*È semplice: si dovrà solo mettere la firma e il numero del codice fiscale della associazione regolarmente riconosciuta, che si vorrà beneficiare, nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi riservato al sostegno delle organizzazioni non lucrative che trovi nei modelli 730, UNICO e CUD*."

---------- ✧✧✧ ----------

In riferimento a quanto sopra riportato, si ritiene opportuno notificare nuovamente la circolare nr. 14 già pubblicata sul C.U. nr. 32 del 01.02/2007.

CIRCOLARE N°14

Oggetto: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) – Detrazione 5 per mille a favore delle associazioni sportive dilettantistiche –

La legge n. 296/2006 – Finanziaria 2007 – con le disposizioni contenute nei commi 1234, 1235 e 1236, ha confermato anche per il 2007 il beneficio introdotto in via sperimentale per il 2006 dalla legge finanziaria 2006, concernente la destinazione, in base alla scelta del contribuente, di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità, tra l'altro, di sostegno del volontariato, delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano, tra l'altro, nello sport dilettantistico.

Come è stato sostenuto in passato da questa Lega, è da ritenere che il termine "riconosciute" possa essere riferito a tutte le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dalla federazioni sportive.

Infatti, oltre alle evidenti finalità altamente sociali perseguite dallo sport dilettantistico, va tenuto in considerazione che è istituito presso il CONI l'elenco nel quale devono essere iscritte le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscrizione che costituisce "***conditio sine qua non***" per ottenere il riconoscimento del CONI.

Detto riconoscimento, come ha, peraltro, precisato l'Agenzia delle entrate con la Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, costituisce, tra l'altro, condizione essenziale per la concessione alle associazioni sportive dilettantistiche delle agevolazioni recate dalla legge n. 398/1991 e dall'art. 90 della legge n. 289/2002.

Tanto si porta a conoscenza delle associazioni di calcio dipendenti con riserva di ulteriori approfondimenti non appena sarà emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà stabilire le individuazioni dei soggetti e le modalità di riparto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

CHIARIMENTO

Si precisa che il riconoscimento da parte del CONI è inteso come iscrizione all'Albo delle Associazioni sportive dilettantistiche. Pertanto, le Società **che entro il 20 marzo 2007 intendano accreditarsi presso l'Ufficio delle Entrate** www.agenziaentrate.it **devono prima procedere all'iscrizione a detto Albo** www.coni.it
Pe ulteriori informazioni si riporta il numero di telefono del CONI provinciale di Trento 0461.98.50.80, oppure interpellare il signor Francesco Giroldi al numero 33 96 20 57 17 uff. 0471 / 28 21 40.

6. DVD "CALCIO GIOVANILE DI BASE E SCOLASTICO"

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 27/02/2007, ha deliberato di presentare il DVD attinente agli aspetti promozionali del calcio giovanile di base in collaborazione con la trasmissione di TCA "Calciobaleno".
Il giorno lunedì 19 marzo 2007, ad ore 20,00, verrà trasmesso in diretta il filmato di 30 minuti contenente gli aspetti dell'attività calcistica di base e scolastica che riguarda la fascia di età 5 – 12 anni.
Il filmato si rivolge in particolare a Dirigenti, Tecnici e Genitori. I Presidenti delle società affiliate sono pregati di informare della trasmissione, tutte le famiglie dei loro giovani tesserati.
Comunicazione specifica verrà inviata a tutte le società per via postale.

7. CALCIO CHE PASSIONE….

Il Lion Club Host di Trento comunica l'elenco dei biglietti vincenti la lotteria "Calcio che passione…" (raccolta fondi per l'Unione Italiana Ciechi) con abbinamento alle società calcistiche, (vedere allegati del Comunicato Ufficiale nr. 36 di data 01/03/2007), estratti il giorno 2 marzo 2007 presso il Casinò di Arco.

Biglietto colore verde	serie **B**	numero **87**	squadra Fiorentina	abbinamento Mutu
Biglietto colore verde	serie **G**	numero **19**	squadra Fiorentina	abbinamento Toni
Biglietto colore azzurro	serie **E**	numero **04**	squadra Inter	abbinamento Ibraimovich
Biglietto colore azzurro	serie **E**	numero **28**	squadra Inter	abbinamento Materazzi
Biglietto colore grigio	serie **F**	numero **32**	squadra Juventus	abbinamento Nevdev
Biglietto colore grigio	serie **A**	numero **88**	squadra Juventus	abbinamento Del Piero
Biglietto colore grigio	serie **C**	numero **15**	squadra Juventus	pallone con firme giocatori
Biglietto colore rosso	serie **E**	numero **85**	squadra Milan	abbinamento Ronaldo
Biglietto colore rosso	serie **C**	numero **35**	squadra Milan	abbinamento Kakà
Biglietto colore giallo	serie **A**	numero **58**	squadra Roma	abbinamento Chivu
Biglietto colore giallo	serie **G**	numero **14**	squadra Roma	abbinamento Totti
Biglietto colore azzurro	serie **A**	numero **10**		T-shirt nazionale
Biglietto colore giallo	serie **B**	numero **40**		Tuta nazionale

I premi sono ritirabili presso la sede della F.I.G.C. di Trento.

8. RAPPRESENTATIVE DI GIRONE – CATEGORIA JUNIORES

Le Società individuate come referenti da parte del Comitato che hanno accettato di collaborare nell'allestimento delle rappresentative Juniores (S.S. Aldeno, U.S. Bolghera, U.S. Gardolo, S.S. Stivo) sono delegate, tramite i loro Tecnici, di contattare le altre Società del loro girone al fine di individuare e successivamente convocare gli atleti che faranno parte della Rappresentativa di girone.
Di seguito si riporta il calendario degli incontri e le modalità degli incontri:

ABBINAMENTI	Rappresentativa Girone A	- Rappresentativa Girone B
	Rappresentativa Girone C	- Rappresentativa Girone D

MODALITÀ TECNICHE : Le Rappresentative dei quattro Gironi Juniores Provinciali si incontreranno in gara unica secondo gli abbinamenti sopra riportati. Le gare si disputeranno in due tempi di 45' ciascuno. Se al termine dei tempi regolamentari persistesse il risultato di parità per determinare la Rappresentativa vincente verranno battuti i calci di rigore secondo la vigente normativa. La squadra vincente disputerà la finale per il primo e secondo posto la Rappresentativa perdente la finale per il terzo e quarto. Per questa Manifestazione si stabilisce che non via sia limite al numero di sostituzioni dei calciatori.

QUALIFICAZIONE – mercoledì 11 aprile 2007
Ore 20.00 Rappresentativa Girone A - Rappresentativa Girone B a Trento Via Olmi sintetico

QUALIFICAZIONE – lunedì 16 aprile 2007
Ore 20.00 Rappresentativa Girone C - Rappresentativa Girone D a Trento Via Olmi sintetico

FINALI
Terzo – Quarto posto **lunedì 23 aprile 2007 ore 19.00** a Trento Via Olmi sintetico
Primo – Secondo posto **lunedì 23 aprile 2007 ore 21.00** a Trento Via Olmi sintetico

MODALITÀ TECNICHE
Le gare si disputerà in due tempi di 45' ciascuno. Se al termine dei tempi regolamentari persistesse il risultato di parità per determinare le Rappresentative vincenti verranno battuti i calci di rigore secondo la vigente normativa. Per questa Manifestazione si stabilisce che non via sia limite al numero di sostituzioni dei calciatori.

9. CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA JUNIORES DI GIRONE

Per gli impegni ufficiali della Rappresentativa in oggetto il Tecnico Walter Michelotti ha convocato per il giorno
26 marzo 2006 alle ore 19,00 presso il campo sportivo di Romarzollo di Arco
i sotto riportati calciatori:

ASS.	**CALCIOCHIESE**	*BELTRAMI Alessandro*	**U.S.**	**RIVA DEL GARDA**	*BENINI Lorenzo*
		BOLANDINI Mauro			*PARISI Cristiano*
		BORDIGA Andrea			*PRINCIVALLE Mark*
		FUSI Mattia			*VIVALDELLI Lorenzo*
		PEZZAROSSI Fabrizio	**S.S.**	**STIVO**	*BERTOLDI Mattia*
		TRAMONTANA Daniele			*COSTA Nicolò*
A.C.	**LEDRENSE**	*CALCARI Matteo*			*FARINA Andrea*
		CELENTANO Andrea			*VENTURINI Mario*
		DEGUELMI Andrea			*VIVALDELLI Michele*
S.S.	**LIMONESE**	*FACCHINI Sebastiano*	**U.S.**	**TIONE**	*ARMANI Matteo*
		MANOZZO Alberto			*ARTINI Alex*
		PERINI Damiano			*DELUGAN Massimo*
U.S.	**PIEVE DI BONO**	*FILOSI Dino*			*FERRARI Andrea*
		PIZZINI Dante	**S.C.**	**VALRENDENA**	*BONAZZA Nicola*
		SERIOLI Marco			*FILKOSKI Teodor*
					MAESTRANZI Tiziano
					TORNA Giulio
Selezionatore:		*MICHELOTTI Walter*	Collaboratorl		*BERTOLDI Virginio*
Allenatore		*BARONI Edoardo*			*PASETTI Roberto*
Massaggiatore		*BIOLCATI Ivano*			*GAVATTA Danilo*

I calciatori sopra convocati che, per infortunio o altre cause giustificate, non potranno partecipare al raduno, <u>devono darne, per tempo</u>, comunicazione al Comitato Provinciale Autonomo di Trento (0461/984050), seguita dall'invio della documentazione di supporto fax 0461/984140.
Tutti i calciatori convocati dovranno presentarsi <u>con la massima puntualità</u>, muniti del corredo personale di gioco e certificazione medica per lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, senza i quali non potranno prendere parte alla gara.
<u>Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 N.O.I.F. e dell'art. 32 del Regolamento del Settore per l'attività giovanile e scolastica, i calciatori che, senza provato e giustificato motivo, non partecipano al raduno programmato ed alla attività ufficiale, saranno deferiti alla C.D. per i provvedimenti del caso</u>.

10. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si autorizzano le seguenti modifiche, al calendario orario ufficiale:

<u>CAMPIONATO DI PROMOZIONE</u>

Girone A 4/R gara CALAVINO LEVICO TERME
di campo il 18/03/2007 a Cavedine ore 15,00

<u>CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA</u>

Girone B 3/R gara TELVE LIMONESE
di ora il 24/03/2007 a Telve sintetico ore 20,00

CAMPIONATO JUNIORES

Girone A 1/R	gara ADIGE	PREDAIA	
di data,campo,ora	il 21/03/2007	a Taio	ore 20,30

CAMPIONATO AMATORI

Girone D 5/R	gara SEGATA SOPRAMONTE	FORNACE	
di data	il 26/03/2007	a Trento Sopramonte	ore 20,30

11. RISULTATI GARE PERVENUTI IN RITARDO O DI RECUPERO

CAMPIONATO PROMOZIONE

CAMPIONATO: PT PROMOZIONE

DATA	GIORNATA			
03/03/07	2/R	CONDINESE	ROTALIANA	2- 1

CAMPIONATO JUNIORES

CAMPIONATO: J2 JUNIORES PROVINCIALE TRENTO GIRONE D

DATA	GIORNATA			
10/03/07	9/A	ALDENO	LIZZANA CSI	1- 6

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE

CAMPIONATO: 5T CALCIO A CINQUE TRENTO GIRONE B

DATA	GIORNATA			
09/03/07	5/R	TESINO C A5	TELVANA	8 - 6

12. RISULTATI GARE

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

CAMPIONATO: PT Promozione Trento GIRONE: A

DATA	GIORNATA			
10/03/07	3/R	FERSINA	PINE S.D.	2 - 2
		GARIBALDINA	BAONE A.S.D.	2 - 1
11/03/07	3/R	CALAVINO	DRO	2 - 5
		LEVICO TERME	TORBOLE	1 - 0
		MONTE BALDO	ANAUNE C.RUR.TUENNO CLES	2 - 2
		PREDAIA C.R. D ANAUNIA	BORGO A.S.D.	1 - 1
		ROTALIANA S.R.L.	VILLAZZANO	1 - 2
		VAL DI GRESTA	CONDINESE	1 - 1

CAMPIONATO JUNIORES

CAMPIONATO: J2 Provinciale Juniores Trento GIRONE: B

DATA	GIORNATA			
10/03/07	1/R	DRO	COMANO TERME E FIAVE	1 - 3

COPPA CASSA RURALE DI TRENTO – PRIMA CATEGORIA

CAMPIONATO: K2 COPPA PRIMA CATEGORIA TRENTO GIRONE: AA

DATA	GIORNATA			
11/03/07	1/R	RAVINENSE	AZZURRA S.BARTOLOMEO	1 - 1
		VAL RENDENA 06	ALDENO A.S.D.	1 - 0

QUALIFICATE: VAL RENDENA 06 e U.S. RAVINENSE

CAMPIONATO: K2 COPPA PRIMA CATEGORIA TRENTO GIRONE: BB

DATA	GIORNATA			
11/03/07	1/A	ALTA ANAUNIA	FASSA	2 - 1
		CALCIO BLEGGIO	POVO SCANIA	2 - 1

CAMPIONATO AMATORI

CAMPIONATO: AM Categoria Amatori Trento GIRONE: A

10/03/07	3/R	AMAT. BASSO SARCA	AMAT.CALCIO V. LAGHI	1 - 1
		RONCAFORT	AMAT.CALCIO RIVA D.G.	1 - 2
		STENICO S.LORENZO	SARDAGNA	8 - 1
12/03/07		FRAVEGGIO GARDOLO	PRAKTIKA DRO	3 - 2

CAMPIONATO: AM Categoria Amatori Trento GIRONE: B

10/03/07	3/R	BOLZANESE ESSO	REAL STELLATO	1 - 4
		MULTIGEST	POLLINI	2 - 3
		ROSA	INDIPENDIENTE	0 - 2

CAMPIONATO: AM Categoria Amatori Trento GIRONE: C

09/03/07	3/R	PIZZERIA GIARDINO	BASSA ANAUNIA	0 - 1
10/03/07		AVIO CALCIO	REAL MATTARELLO	2 - 1
		MONTEVACCINO	FLAMINGO CLES	1 - 1
		STEFANO ORAZI	ALTA VALLAGARINA	0 - 1

CAMPIONATO: AM Categoria Amatori Trento GIRONE: D

09/03/07	3/R	SEGATA SOPRAMONTE	AMICI CALCIO BORGO	0 - 1
10/03/07		RAVINENSE	AUDACE	2 - 1
12/03/07		CALCERANICA	FORNACE	0 - 4

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

CAMPIONATO: 5T Prov.calcio a cinque Trento GIRONE: A

DATA	GIORNATA			
8/03/07	6/R	BOLGHERA	PIEDICASTELLO	4 - 3
9/03/07	6/R	OLYMPIA ROVERETO sq.B	STIVO	3 - 5
		REAL ROVERETO A.S.D.	SAN ROCCO	2 - 4
		SACCO S.GIORGIO	FUTSAL TRENTO	6 - 10
		SAN GIUSEPPE	LIZZANA C.S.I.	9 - 9

CAMPIONATO: 5T Prov.calcio a cinque Trento GIRONE: B

DATA	GIORNATA			
9/03/07	6/R	CALCIO A 5 VALSUGANA	TAVERNARO	5 - 7
		FORNACE	LEVICO TERME	1 - 4
		POLISPORTIVA OLTREFERSINA	TESINO CALCIO A 5	4 - 9
		PORFIDO ALBIANO	CALCIO A5 BELLESINI BORGO	8 - 4
		PRIMIERO SAN MARTINO	VALCEMBRA A.S.D.	3 - 11
		RANDOM TEAM	GREEN TOWER TRENTO sq.B	4 - 7

CAMPIONATO: 5T Prov.calcio a cinque Trento GIRONE: C

DATA	GIORNATA			
8/03/07	6/R	TRENTO CALCIO 2005	TRILACUM	4 - 4
9/03/07	6/R	CANDRIAI CALCIO A 5	CALCIOCHIESE	3 - 5
		RAVINENSE	NEW TEAM TRENTO	3 - 7
		SORASASS	CAMIPLAST	5 - 5
		TEAM RONCONE	FIAVE 1945	7 - 1
		TIONE	SARDAGNA A.S.D.	11 - 3

CAMPIONATO: 5T Prov.calcio a cinque Trento GIRONE: D

DATA	GIORNATA			
8/03/07	6/R	FRAVEGGIO GARDOLO DIL.	CALCIO 5 SAN GOTTARDO	3 - 5
9/03/07	6/R	CANOVA DI GARDOLO	VIVINSPORT	10 - 2
		FAI DELLA PAGANELLA	ARGENTARIO A.S.D.	3 - 4
		LEGION OF DOOM TRENTO	CORNACCI	6 - 3
		MARTIGNANO	REAL ANDALO	5 - 4
		TORREMOLINO FUTSAL	VALLE DI NON	7 - 4

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE

FINALE TERZO – QUARTO POSTO
CAMPIONATO: C5 Calcio Femminile Trento

07/03/07	TRILACUM	LAVIS	7 - 5

FINALE PRIMO – SECONDO POSTO
CAMPIONATO: C5 Calcio Femminile Trento

07/03/07	MORI S. STEFANO	TRENTO	3 - 1

Alla Società ed alla squadra U.S. MORI SANTO STEFANO vincitrice del Campionato di Calcio a Cinque Femminile, si porgono i più sinceri rallegramenti per l'affermazione conseguita.

GARE NON DIPUTATE O NON TERMINATE NORMALMENTE

5T Prov.calcio a cinque Trento

GIRONE	A	6/R	MARCO	SACRA FAMIGLIA	R
		6/R	VALLAGARINA S.C.A.R.L.	ALDENO	R
GIRONE	C	6/R	POVOLI TEAM	PIEDICASTELLO sq.B	R
GIRONE	D	5/R	REAL ANDALO	FRAVEGGIO GARDOLO	W

CAMPIONATO: AM Categoria Amatori Trento GIRONE: D

10/03/07	AMAT.C. MATTARELLO	MARTIGNANO	R

LEGENDA: TIPO DI TERMINAZIONE INCONTRO

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA PRIMO TEMPO
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
- I SOSPESA SECONDO TEMPO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA PER ACCORDO
- Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

13. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dai sostituti Paolo Miorelli, Elvio Gardumi, Dellantonio Alberto (rappresentante A.I.A.), nella seduta del 14/03/2007, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 04/03/2007

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

COLO DANIELE	(CONDINESE)	DUSINI LORIS	(ROTALIANA S.R.L.)
TANEL MARCO	(ROTALIANA S.R.L.)		

GARE DEL 10/03/2007

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE E DIFFIDA

AVI MAURO (PINE S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

CORTESE DAVIDE (BAONE A.S.D.) TENNI MASSIMILIANO (FERSINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

SIGHEL ROBERTO (PINE S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

FILIPPI MASSIMO (GARIBALDINA) MATTIVI MARCO (PINE S.D.)

GARE DEL 11/03/2007

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 60,00 CALAVINO
per mancanza acqua calda negli spogliatoi; recidiva

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE E DIFFIDA

BORTOLI MAURIZIO (CALAVINO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

BORTOLI DANIELE (CALAVINO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

GOTTOLI ALAN (TORBOLE) CALLIARI MATTEO (VAL DI GRESTA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

PIZZINI FRANCO (MONTE BALDO) VIDALOT DANIEL (VILLAZZANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

COSSAR MARCO (CALAVINO) TURRINA NICOLA (DRO)
LA ROCCA FABIO (LEVICO TERME) PRETTI ALESSANDRO (LEVICO TERME)
STEFENELLI MASSIMO (ROTALIANA S.R.L.)

COPPA CASSA RURALE DI TRENTO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 11/03/2007

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

CALDERA MIRCO	(CALCIO BLEGGIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

ZINI FABIO	(ALTA ANAUNIA)	ROMANATO ALESSANDRO	(AZZURRA S.BART.)
RIGOTTI DARIO	(CALCIO BLEGGIO)	COLOMBINI MANUEL	(POVO SCANIA)
FIORATO ANTONIO	(RAVINENSE)		

III AMMONIZIONE

RUELE MASSIMO	(ALDENO A.S.D.)

I AMMONIZIONE

CHISTE ALESSANDRO	(ALDENO A.S.D.)	MALPAGA PAOLO	(ALDENO A.S.D.)
MARZADRO MASSIMO	(ALDENO A.S.D.)	COVI MARCO	(ALTA ANAUNIA)
CASET MICHAEL	(AZZURRA S.BART.)	SALVAGNIN ALESSANDRO	(AZZURRA S.BART.)
BEATRICI IVAN	(CALCIO BLEGGIO)	PEDERIVA CHRISTIAN	(FASSA)
CRISTOFORETTI MAURIZIO	(POVO SCANIA)	FRANCESCHINI STEFANO	(POVO SCANIA)
LORENZI MATTEO	(POVO SCANIA)	CONT RENZO	(RAVINENSE)
MARTINI MARCO	(VAL RENDENA 06)	ZAMBOTTI MANUEL	(VAL RENDENA 06)

CAMPIONATO JUNIORES

GARE DEL 10/03/2007

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

BRONZINI VASSILIY	(COMANO TERME E FIAVE)

CAMPIONATO AMATORI

GARE DEL 09-10-12/03/2007

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

BINDA IVAN	(PRAKTIKA DRO)

SQUALIFICA PER UNA GARA

LEONARDI MARCO	(MONTEVACCINO)	MARZARI FRANCESCO	(AUDACE)
ALBARELLO MARCO	(POLLINI)		

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

BEATRICI GERMANO	(AM.C. VALLE LAGHI)	LEONARDI MARCO	(MONTEVACCINO)
FURLANI CRISTIAN	(FORNACE)	CHINI LORIS	(FRAVEGGIO GARDOLO)
ZANONI ANDREA	(PRAKTIKA DRO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

BOLOGNANI WALTER	(AM.C. VALLE LAGHI)	FAES MICHEL	(REAL MATTARELLO)
MUNOZ MARIO	(PIZZERIA GIARDINO)	CHIARANI FEDERICO	(MONTEVACCINO)
GALVAN EGIDIO	(AMICI CALCIO BORGO)	DALENA ROBERTO	(FORNACE)
BIADA IVAN	(PRAKTIKA DRO)	DEL PERO ANDREA	(BOLZANESE ESSO)
TRIPODI FABRIZIO	(MULTIGEST)	SICCHIROLO ANDREA	(POLLINI)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 02/03/2007

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

ZAMPIERO DANIELE (TESINO CALCIO A 5)

GARE DEL 08/03/2007

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

PELLEGRINI MATTEO (TRENTO CALCIO 2005)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

MAFFEI ANDREA (BOLGHERA)

GARE DEL 09/03/2007

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 60,00 SORASASS
per continue intemperanze e offese al direttore di gara, da parte di loro sostenitori

A CARICO DI MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

DELLAI WALTER (TAVERNARO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

ZUGLIANI DANIEL (PRIMIERO SAN MARTINO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

BANGONI SALVATORE	(PRIMIERO S.M.)	BRAGAGNA GABRIELE	(SORASASS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

DALSASSO MARCO	(C A5 BELLESINI BORGO)	GIOVANELLA MARCO	(LIZZANA C.S.I.)
DI DIO SALVATORE	(SORASASS)	FILIPPI GIACOMO	(SORASASS)
RIPPA GIANFRANCO	(TAVERNARO)		

---------- ✧✧✧ ----------

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

14. DVD "CALCIO GIOVANILE DI BASE E SCOLASTICO"

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 27/02/2007, ha deliberato di presentare il DVD attinente agli aspetti promozionali del calcio giovanile di base in collaborazione con la trasmissione di TCA "Calciobaleno".
Il giorno lunedì 19 marzo 2007, ad ore 20,00, verrà trasmesso in diretta il filmato di 30 minuti contenente gli aspetti dell'attività calcistica di base e scolastica che riguarda la fascia di età 5 – 12 anni.
Il filmato si rivolge in particolare a Dirigenti, Tecnici e Genitori. I Presidenti delle società affiliate sono pregati di informare della trasmissione, tutte le famiglie dei loro giovani tesserati.
Comunicazione specifica verrà inviata a tutte le società per via postale.

15. CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE – GIOVANISSIMI 1992

In preparazione agli impegni ufficiali della Rappresentativa in oggetto, il Tecnico Vicenzi Roberto ha convocato per un incontro amichevole con la società U.S. Alense Vivaldi

Lunedì 19 marzo 2007 con ritrovo presso il campo sportivo di Ala alle ore 16,00

i sotto riportati calciatori:

U.S.	**ALTA VALLAGARINA**	*BONINSEGNA Mark*	**A.C.**	**MEZZOCORONA**	*ODORIZZI Lorenzo*
U.S.	**AZZURRA S. BART.**	*OLIVA Luca*			*TOMASI Mirko*
		PEROSPADO Alessio Ant.	**U.S.**	**ROVERETO**	*FEDRIZZI Andrea*
	AVIO CALCIO	*BERTOLETTI Fabio*			*MASTROIACOVO Omar*
A.C.	**FASSA CALCIO**	*DETOMAS Mario*			*TAVAGNUTTI Vittorio*
U.S.	**GARDOLO**	*BERTOLINI Mattia*		**TRENTINO CALCIO**	*BERTOLDI Marco*
		CASAGRANDE Mattia			*COVI David*
U.S.	**MATTARELLO**	*BISOGNIN Alessandro*			*ZADRA Michele*
A.C.	**MEZZOCORONA**	*MOCHEN Gabriele*	**G.S.**	**TRILACUM**	*FACCIOLI Giacomo*
		MORESCO Matteo	**U.S.**	**VALRENDENA**	*FRIERI Giovanni*
Selezionatore:		*VICENZI Roberto*	Massaggiatore		*BENIGNI Mario*
Accompagnatore Ufficiale		*WEBBER Silvano*	Collaboratori		*MAIOLI Eugenio*
Medico		*STABILE Bernardo*			*SANIBONDI Ivan*
					SCARAMAZZA Nicola

I calciatori sopra convocati che, per infortunio o altre cause giustificate, non potranno partecipare al raduno, devono darne, per tempo, comunicazione al Comitato Provinciale Autonomo di Trento (0461/984050), seguita dall'invio della documentazione di supporto fax 0461/984140.
Tutti i calciatori convocati dovranno presentarsi con la massima puntualità, muniti del corredo personale di gioco.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 N.O.I.F. e dell'art. 32 del Regolamento del Settore per l'attività giovanile e scolastica, i calciatori che, senza provato e giustificato motivo, non partecipano al raduno programmato ed alla attività ufficiale, saranno deferiti alla C.D. per i provvedimenti del caso.

16. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE

E' stato autorizzato lo svolgimento delle seguenti manifestazioni:

" *Memorial Mauro Cainelli* " — Organizzazione: *U.S. Sopramonte*
Categoria: *Pulcini* — Data: *24/03/2007* — Campo: *Trento - Sopramonte*

"*XXIV edizione Memorial Paolo Villotti* " — Organizzazione: *Pol. Valcembra*
Categoria: *Pulcini* — Data: *dal 01 al 15/04/2007* — Campo: *Segonzano*

17. TORNEO PULCINI A SETTE – FASE PRIMAVERILE

Vista la richiesta inoltrata dalla U.S. Baone per l'iscrizione di una ulteriore squadra pulcini a 7, il Comitato dispone di inserire la squadra denominata BAONE C nel girone A del Torneo in oggetto, e visto il calendario già pubblicato disputerà le gare con la squadra che di volta in volta risulta a riposo concordandone con la stessa il giorno e l'ora dell'incontro.

18. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO ALLIEVI

Girone A 3/R	gara BAGOLINO	CALCIOCHIESE	
di data,ora	il 24/03/2007	a Bagolino	ore 16,30
Girone A 6/R	gara STIVO	LEDRENSE	
di data,ora	il 28/04/2007	a Bolognano di Arco	ore 16,00
Girone A 11/R	gara STIVO	CALCIOCHIESE	
di data,ora	il 20/05/2007	a Bolognano di Arco	ore 10,30
Girone B 2/R	gara PREDAIA	ALDENO	
di data,campo,ora	il 17/03/2007	a Vervò	ore 16,00
Girone B 2/R	gara ADIGE	CALISIO A	
di campo	il 18/03/2007	a Mezzolombardo vecchio	ore 10,30
Girone D 11/A	gara JUNIOR PIANA	VALLAGARINA	
di data,campo,ora	il 10/04/2007	a Mezzolombardo nuovo	ore 19,30

CAMPIONATO GIOVANISSIMI

Girone A 5/R	gara SACRA FAMIGLIA	LENO	
di data,campo,ora	il 14/04/2007	a Rovereto Baratieri	ore 17,30
Girone B 1/R	gara TELVE	PERGINESE A	
di campo	il 18/03/2007	a Telve sintetico	ore 10,30
Girone B 2/R	gara ORTIGARA GRIGNO	TELVE	
di data, campo, ora	il 24/03/2007	a Grigno	ore 16,30
Girone B 2/R	gara PRIMIERO S. MARTINO	BORGO	
di data, ora	il 29/03/2007	a Tonadico sintetico	ore 18,00
Girone B 2/R	gara CIVEZZANO SPORT	POVO SCANIA	
di data, ora	il 28/03/2007	a Civezzano	ore 18,00
Girone C 3/R	gara BENACENSE	RIVA DEL GARDA	
di data,campo,ora	il 31/03/2007	a Riva Viale Rovereto	ore 15,00
Girone D 1/R	gara FIEMME B	FASSA	
di campo,ora	il 17/03/2007	a Masi di Cavalese	ore 17,00
Girone E 1/R	gara ANAUNE	MOLVENO	
di campo	il 17/03/2007	a Cles sintetico	ore 18,00

19. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ALLIEVI

CAMPIONATO: AT Allievi provinciali Trento GIRONE: A

DATA	GIORNATA			
10/03/07	1/R	CALAVINO	STIVO	0 - 1
		TORBOLE	CALCIOCHIESE	2 - 0
11/03/07	1/R	CAVEDINE LASINO	LEDRENSE	5 - 0
		ISERA	CALCIO BLEGGIO	1 - 7
		VARONESE	BAGOLINO	11 - 0

CAMPIONATO: AT Allievi provinciali Trento GIRONE: B

DATA	GIORNATA			
10/03/07	1/R	BASSA ANAUNIA	ADIGE	2 - 2
		PERGINESE sq.B	LA ROVERE	1 - 0
11/03/07	1/R	ALDENO A.S.D.	SAN ROCCO	2 - 6
		BOLGHERA	ALTA VAL DI SOLE	3 - 0
		CALISIO	ALTA VALLAGARINA	0 - 0
		CRISTO RE	PREDAIA C.R. D ANAUNIA	4 - 1
		SACRA FAMIGLIA	VALLE DI NON	4 - 1

CAMPIONATO: AT Allievi provinciali Trento GIRONE: C

DATA	GIORNATA			
11/03/07	1/R	CALISIO sq.B	AZZURRA S.BARTOLOMEO	0 - 5
		DOLASIANA	BORGO A.S.D.	2 - 3
		VALSUGANA C.R.SCURELLE	PRIMIERO SAN MARTINO	2 - 1
		VIGOLANA	VALCEMBRA A.S.D.	3 - 3

CAMPIONATO: AX ALLIEVI TRENTO SECONDA FASE GIRONE: D

DATA	GIORNATA			
11/03/07	7/A	ANAUNE C.RUR.TUENNO CLES	MORI S.STEFANO	0 - 0
		BORGO A.S.D.	ROVERETO	0 - 2
		GARDOLO	TRILACUM	1 - 4
		JUNIOR PIANA	LEVICO TERME	2 - 1

CAMPIONATO GIOVANISSIMI

CAMPIONATO: G2 GIOVANISSIMI PROV. TRENTO 14sq GIRONE: A

DATA	GIORNATA			
10/03/07	1/R	SAN ROCCO	CASTELSANGIORGIO CHIZZOLA	2 - 2
11/03/07	1/R	BESENELLO	AZZURRA S.BARTOLOMEO sq.B	0 - 5
		MATTARELLO CALCIO	SACCO S.GIORGIO	9 - 2
		RAVINENSE	AVIO CALCIO	3 - 3
		SACRA FAMIGLIA	CALAVINO	4 - 3

CAMPIONATO: GT GIOVANISSIMI PROV. TRENTO GIRONE: D

DATA	GIORNATA			
10/03/07	6/R	CRISTO RE	VALCEMBRA B	1 - 3

CAMPIONATO: GX GIOVANISSIMI TRENTO SEC. FASE GIRONE: F

DATA	GIORNATA			
11/03/07	7/A	ALTA VALLAGARINA	GARDOLO	0 - 0
		FIEMME CASSE RURALI	VALLAGARINA S.C.A.R.L.	3 - 0
		LAVIS A.S.D.	NORDAUTO VIRTUS A.S.D.	1 - 0
		LEVICO TERME	CALCIOCHIESE	1 - 3
		MORI S.STEFANO	VALSUGANA C.R.SCURELLE	6 - 1

TORNEO ESORDIENTI A SETTE

TORNEO CALCIO A SETTE ESORDIENTI TRIANGOLARE

DATA	GIORNATA			
11/03/07		ALENSE VIVALDI A	VILLAZZANO A	2 - 3
		CALCIO NOCE C	ALENSE VIVALDI A	4 - 2
		CALCIO NOCE C	VILLAZZANO A	4 - 3

Alla Società ed alla squadra A.S.D. CALCIO NOCE C vincitrice del Torneo Esordienti a Sette, si porgono i più sinceri rallegramenti per l'affermazione conseguita.

GARE NON DIPUTATE O NON TERMINATE NORMALMENTE

AT Allievi provinciali Trento

GIRONE C	1/R	SOLTERI	PERGINESE	G

AX ALLIEVI TRENTO SECONDA FASE

GIRONE D	7/A	VALLAGARINA S.C.A.R.L.	NORDAUTO VIRTUS	W

G2 GIOVANISSIMI PROV. TRENTO 14sq

GIRONE A	1/R	ISERA	MONTE BALDO	R
	1/R	LIZZANA C.S.I.	LENO	R

20. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dai sostituti Paolo Miorelli, Elvio Gardumi, Dellantonio Alberto (rappresentante A.I.A.), nella seduta del 14/03/2007, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ALLIEVI

GARE DEL 10/03/2007

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

CLAUSER DAVIDE (STIVO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

ODORIZZI MASSIMO (BASSA ANAUNIA)

GARE DEL 11/03/2007

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

DALLA PELLEGRINA LORIS (DOLASIANA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

CORTELLINI SIMONE (ALTA VAL DI SOLE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

PARISI LUCA (AZZURRA S.BARTOLOMEO)
a fine gara, veniva alle mani con un avversario

POLETTI MATTEO (CALISIO sq.B)
a fine gara, veniva alle mani con un avversario

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

FURFARI MICHELE (ALDENO A.S.D.)
FERRAI ALESSIO (BORGO A.S.D.)
SCOTTINI MARCO (SACRA FAMIGLIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

LASTA GABRIELE (ALTA VALLAGARINA)
FAES LORENZO (BOLGHERA)
MANTOVANI FRANCESCO (BOLGHERA)
PEDROTTI ANDREA (CAVEDINE LASINO)
PEDROTTI STEFANO (CAVEDINE LASINO)
BERTOLDI FRANCESCO (VARONESE)

CAMPIONATO ALLIEVI SECONDA FASE

GARE DEL 10/03/2007

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

GROFF LUCA (BORGO A.S.D.) aggravata perchè capitano
FEDEL ARON (TRILACUM)

SQUALIFICA PER UNA GARA
FAES TIZIANO (GARDOLO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
GROFF LUCA (BORGO A.S.D.)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI

GARE DEL 10/03/2007

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
UNGARO PIETRO ENRICO (SAN ROCCO)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI SECONDA FASE

GARE DEL 11/03/2007

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO DI MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA
FERRAI ALBERTO (LEVICO TERME)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA
BONELLI FABIO (FIEMME C. RURALI) CAPPELLO DANIELE (VALSUGANA C.R.SCURELLE)

TORNEO ESORDIENTI A SETTE

GARE DEL 02/03/2007

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

NESSUN PROVVEDIMENTO

---------- ✧✧✧ ----------

Pubblicato in Trento ed affisso all'albo del C. P. A. di Trento il 15/03/ 2007.

Il Segretario
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente
(*Ettore Pellizzari*)

21. STATUTO

STATUTO DELLA F.I.G.C.

TITOLO I

LA FEDERAZIONE

ART. 1

Definizione e natura

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi.
2. La FIGC è l'associazione delle società e delle associazioni sportive (le "società") che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine. I regolamenti federali disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell'ordinamento federale.
3. L'ordinamento della FIGC si ispira al principio di democrazia interna e garantisce la partecipazione degli atleti e dei tecnici all'attività sportiva e federale.
4. La FIGC è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.

ART. 2

Principi fondamentali

1. La FIGC svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIFA, dell'UEFA, del Comité International Olympique **(**CIO) del CONI, in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione.
2. La FIGC intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno del giuoco del calcio, salvaguardando la propria autonomia.
3. La FIGC, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. La FIGC detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva.
4. La FIGC concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale.
5. La FIGC promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.

ART. 3.

Funzioni e obiettivi della FIGC

1. Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la FIGC esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
   a) la cura delle relazioni calcistiche internazionali anche al fine dell'armonizzazione dei relativi calendari sportivi;
   b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali;
   c) le funzioni regolatrici e di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società;
   d) la promozione della scuola tecnica nazionale e dei vivai giovanili, anche attraverso la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
   e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;
   f) la disciplina dell'affiliazione alla FIGC di società e associazioni nonché la disciplina del tesseramento delle persone;
   g) la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati d'intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche;
   h) la determinazione dei requisiti e dei criteri di promozione, di retrocessione e di iscrizione ai campionati e, in particolare, l'adozione di un sistema di licenze per la partecipazione ai campionati professionistici in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, stabilendo sistemi di controllo, anche attraverso appositi organismi tecnici, dei requisiti organizzativi, funzionali, economico-gestionali e di equilibrio finanziario delle società;
   i) l'emanazione, previo parere motivato delle Leghe e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, delle norme in materia di tesseramento e allineamento in campo di atleti non utilizzabili per la formazione delle squadre nazionali;
   j) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse attribuite alla FIGC e la tutela del principio di solidarietà finanziaria tra calcio professionistico e dilettantistico;
   k) l'emanazione di principi informatori per i regolamenti delle Leghe e dell'Associazione italiana arbitri (AIA), in armonia con le norme dello Statuto federale, con gli indirizzi del CONI, della FIFA, della UEFA, e con la normazione vigente, e il controllo sul loro rispetto;
   l) il riconoscimento, al fine dell'organizzazione delle procedure elettorali per gli organi federali e dell'esercizio delle altre funzioni previste dal presente Statuto, delle associazioni di atleti e tecnici comparativamente più rappresentative, per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, ferma restando la libertà associativa delle due categorie;
   m) la disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;
   n) tutte le funzioni previste dalla legge o dal presente Statuto, nonché dalle disposizioni dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, e ogni altra funzione che rivesta un interesse generale per la FIGC.
2. Le Leghe delle società affiliate alla FIGC svolgono, salvo quanto disposto dal precedente comma, le funzioni di interesse delle società ad esse appartenenti in condizioni di autonomia funzionale.

ART. 4
Funzionamento della FIGC

1. Il Consiglio federale approva, dopo averne verificata l'idoneità, i modelli organizzativi e le procedure concernenti il funzionamento della FIGC, con particolare riferimento alle materie inerenti al tesseramento, all'affiliazione, all'ammissione ai campionati professionistici, al controllo delle società, al controllo sulla regolarità dei campionati, alla prevenzione e repressione del doping e alla tutela della salute, alla giustizia sportiva, all'organizzazione e all'attività degli ufficiali di gara, alla gestione delle squadre nazionali, nonché alla redazione dei documenti contabili interni e all'uso dei fondi federali.
2. Il Consiglio federale vigila affinché le procedure adottate siano adeguate a prevenire i conflitti di interessi e gli illeciti sportivi, disciplinari o amministrativi, nonché ad assicurare il rispetto dei principi di corretta gestione, lealtà, probità e, in generale, di etica sportiva.
3. A tale fine il Consiglio federale deve istituire commissioni di controllo interno, cui devono essere attribuiti adeguati poteri e mezzi. Tali commissioni devono essere composte anche da soggetti esterni alla FIGC dotati della massima indipendenza e professionalità e riferiscono periodicamente e pubblicamente dei risultati al Consiglio federale.

ART. 5
Organizzazione della FIGC

1. La FIGC ha sede in Roma.
2. Sono organi della FIGC:
   a) l'Assemblea;
   b) il Presidente;
   c) i Vice-Presidenti;
   d) il Comitato di presidenza;
   e) il Consiglio federale;
   f) il Collegio dei revisori dei conti.
3. La FIGC costituisce una propria organizzazione periferica secondo norme approvate dal Consiglio federale. Fino a tale costituzione, i Presidenti dei Comitati regionali e i Delegati provinciali della Lega nazionale dilettanti (LND) esercitano le funzioni rappresentative della FIGC ad essi delegate dal Consiglio federale o dal Presidente federale nei rapporti con le rispettive strutture periferiche del CONI, nonché in eventuali altri compiti di rappresentanza federale nel territorio di competenza, fatta salva la eventuale diversa delega.

ART. 6
Uffici della FIGC

1. La struttura amministrativa della FIGC è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.
2. La struttura amministrativa è diretta da un Direttore generale, che ne risponde al Presidente e al Consiglio federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Il Segretario della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dal presente Statuto, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali.
3. Fermi restando i principi e i criteri di cui al comma 1, spetta al Consiglio federale dettare norme generali sull'organizzazione della struttura amministrativa federale.

ART. 7
Le società

1. Le società che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC.
2. I calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani. I regolamenti federali disciplinano il vincolo sportivo e limitano la sua durata.
3. Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società di capitali a norma della legislazione vigente.
4. La FIGC disciplina i requisiti, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa.
5. Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:
   a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
   b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
   c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
   d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
6. Le società del settore professionistico hanno l'obbligo di istituire centri di formazione per giovani calciatori rispondenti a parametri di qualità fissati e controllati dalla FIGC d'intesa con le Leghe competenti e di formare squadre per la partecipazione a tutta l'attività agonistica giovanile di livello nazionale.

7. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto.
8. Nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore. Nessuna società del settore professionistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla Lega competente e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
9. Nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla LND e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
10. I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni nel rispetto dell'art. 29, comma 5.

ART. 8
Ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche

1. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e criteri per l'ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche. In particolare, al fine di assicurare lo sviluppo progressivo e qualitativo del calcio nazionale, il Consiglio federale adotta un sistema di licenze determinandone periodicamente i requisiti in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, avuto riguardo a criteri sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari.
2. Ciascuna società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza, deve ottenere annualmente la licenza dalla FIGC entro i termini stabiliti dal Consiglio federale in armonia con i termini fissati dall'UEFA per le proprie licenze.

ART. 9
Le Leghe

1. Le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di "Lega" e un esplicito riferimento al professionismo. Le società che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti dilettanti e che disputano campionati dilettantistici formano un'associazione denominata "Lega nazionale dilettanti".
2. Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi del CONI e della FIGC, nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa. Gli organi primari di ciascuna Lega (Presidente, Vice-Presidenti, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti) devono in ogni caso avere natura elettiva. La carica di Presidente di Lega è incompatibile con quella di amministratore, dirigente o socio di società appartenente alla Lega interessata. I regolamenti delle Leghe sono inviati alla FIGC ai fini del controllo di conformità. In caso di difformità, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla Lega interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri.
   Qualora la Lega interessata non intenda modificare i regolamenti nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte di giustizia federale.
3. La FIGC demanda alle Leghe, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 13, l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie.
4. La FIGC demanda alle Leghe la definizione, d'intesa con le categorie interessate, dei limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti e l'attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi. Le Leghe rappresentano altresì le società associate nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione del relativo contratto tipo.
5. Le Leghe, con appositi regolamenti, adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli devono prevedere:
   a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
   b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
   c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
   d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento di ciascuna Lega è autonomamente organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento in aderenza alla normativa federale e ai principi informatori di cui all'articolo 3, comma 1, lett. m).
7. Le Leghe e/o le Componenti tecniche possono concludere con la FIGC convenzioni o intese volte a regolare materie o questioni di interesse comune.
8. Le Leghe adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero determinati dagli atti della FIGC. Esse si astengono da qualsiasi atto o fatto contrario al principio di leale cooperazione con la FIGC e le altre Leghe o associazioni.
9. Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale, a maggioranza qualificata e con esclusione dal voto del Presidente e dei Consiglieri della Lega interessata, può dichiarare la decadenza dei dirigenti responsabili di una Lega, per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività ad essa demandate ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento. La Lega interessata provvede secondo le norme del proprio regolamento alla immediata sostituzione dei dirigenti decaduti. In caso di mancata sostituzione nel termine indicato, il Consiglio federale nomina un Commissario straordinario o un Commissario ad acta, fissandone i poteri e i limiti di durata.

ART. 10
Lega nazionale dilettanti

1. La LND è articolata in Comitati regionali, in Delegazioni provinciali, nei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, e nel Comitato interregionale; i Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano devono essere equiparati in ogni caso ai Comitati regionali. I Comitati regionali e il Comitato interregionale hanno autonomia organizzativa, sono dotati di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. I componenti delle Delegazioni provinciali sono nominati con le modalità stabilite dal regolamento della LND. In ogni caso, la LND e la FIGC favoriscono e riconoscono al Comitato interregionale l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e delle proprie società, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi al medesimo Comitato.
2. La Divisione calcio a cinque e la Divisione calcio femminile, formate dalle società disputanti i campionati nazionali corrispondenti e dai Responsabili regionali di cui al comma seguente, sono inquadrate nella LND, salva diversa determinazione del Consiglio federale adottata a maggioranza qualificata. La Divisione calcio a cinque e la Divisione calcio femminile hanno autonomia organizzativa, sono dotate di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. In ogni caso, la FIGC e la LND favoriscono e riconoscono alla Divisione calcio a cinque e alla Divisione calcio femminile l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla Divisione interessata.
3. Le società che disputano unicamente campionati di calcio a cinque o di calcio femminile in ambito regionale eleggono, rispettivamente, un Responsabile del calcio a cinque ed un Responsabile del calcio femminile per ciascun Comitato regionale della LND.
4. Le modalità di funzionamento della LND sono stabilite dal regolamento della LND, assicurando la presenza in ciascun Comitato regionale di un rappresentante degli atleti e di un rappresentante dei tecnici con voto consultivo, sulla base della designazione effettuata dalle Componenti tecniche, nonché del Coordinatore per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla FIGC. L'obbligo della LND di assicurare tali presenze viene meno all'atto della costituzione da parte della FIGC di una propria organizzazione periferica.

ART. 11
Componenti tecniche

1. Le associazioni degli atleti e dei tecnici comparativamente più rappresentative per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria**,** riconosciute dal Consiglio federale ai fini dei procedimenti elettorali per l'Assemblea federale e per il Consiglio federale, oltre che per le altre funzioni previste dal presente Statuto, costituiscono le "Componenti tecniche". Ogni eventuale controversia relativa al riconoscimento della rappresentatività di un'associazione di categoria è sottoposta, su ricorso dell'associazione interessata, al giudizio della Corte di giustizia federale.
2. Le associazioni devono avere un ordinamento interno a base democratica, rispettare i principi di democrazia e assicurare, ai fini elettorali, forme di equa rappresentanza di atleti e tecnici dilettanti e professionisti, nonché di atlete e di atleti.
3. Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno otto anni, in qualsiasi categoria. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla FIGC, in attività o non, che siano stati tesserati come tali nella FIGC per diploma rilasciato dalla FIGC, in attività o non, che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno cinque anni, in qualsiasi categoria.
4. Hanno diritto di voto tutti gli atleti in attività tesserati nella FIGC che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, nonché i tecnici che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, abilitati dalla FIGC e iscritti presso il Settore tecnico.
5. Le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, al fine di eleggere gli atleti e i tecnici componenti l'Assemblea e il Consiglio federale, assicurano, con la collaborazione, occorrendo, di Federazione e Leghe, l'organizzazione e l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla loro adeguata articolazione territoriale e alla effettiva pubblicità di tutte le candidature, comprese quelle dei non iscritti a tali associazioni.

ART. 12
Distribuzione delle risorse

1. Le Leghe, con funzioni rappresentative delle società associate, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto degli interessi sportivi di tutte le componenti, stipulano gli accordi attinenti alle rispettive competizioni aventi ad oggetto la cessione centralizzata dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva e con altri mezzi di comunicazione e messa a disposizione del pubblico. Le Leghe stipulano altresì ogni altro accordo commerciale attinente allo sfruttamento commerciale delle rispettive competizioni, ferma la titolarità dei diritti specifici delle società. I ricavi derivanti dai predetti accordi sono distribuiti con modalità perequative che perseguano l'equilibrio competitivo in ciascun campionato, con una quota destinata allo sviluppo delle attività di calcio giovanile delle società partecipanti ai campionati da cui derivano tali ricavi.
2. Le risorse derivanti dalle squadre nazionali sono destinate alle esigenze del bilancio federale**,** che dovrà prevedere anche progetti definiti, mirati allo sviluppo tecnico del calcio nazionale con particolare riferimento al calcio giovanile. Le misure economico-finanziarie riferentisi al regime assicurativo antiinfortunistico relativo ai calciatori convocati per le squadre nazionali e alla posizione delle società di appartenenza sono decise dal Comitato di presidenza, il quale si avvale di un apposito ufficio tecnico.
3. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la FIGC può avvalersi di società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono nominati su designazione del Presidente federale, sentito il Comitato di presidenza.

TITOLO II
LE FUNZIONI
A. FUNZIONI TECNICHE
ART. 13
Ordinamento del giuoco, dei campionati e delle squadre nazionali

1. La FIGC detta le regole del giuoco del calcio in aderenza alle norme della FIFA.
2. La FIGC disciplina l'affiliazione delle società e definisce, d'intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l'ordinamento dei campionati. La FIGC stabilisce i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; decide sull'assegnazione del titolo di campione d'Italia e ratifica le promozioni e le retrocessioni di serie; assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all'espletamento della giustizia sportiva e della funzione arbitrale.
3. Le Squadre nazionali costituiscono il "Club Italia" che è retto da un regolamento approvato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
4. La divisa di gioco delle squadre nazionali è la maglia azzurra con lo scudetto tricolore della FIGC.

ART. 14
Settore tecnico

1. La FIGC svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione e il miglioramento della tecnica del giuoco del calcio. A tal fine si avvale di un apposito Settore tecnico, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. Al Settore tecnico è preposto un Presidente, nominato dal Consiglio federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici. Il Presidente del Settore tecnico è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è composto da un rappresentante per ciascuna Lega, uno per gli atleti, uno per i tecnici, uno per i direttori sportivi, uno per i preparatori atletici, uno per i medici sportivi, uno per l'AIA, uno per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti nominati dal Presidente federale d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.
4. Il Settore tecnico è la struttura tecnica federale con competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici. Il Settore tecnico svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.

ART. 15
Settore per l'attività giovanile e scolastica

1. La FIGC, di concerto con il CONI e con i competenti organi pubblici, promuove, disciplina e organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni attraverso un apposito Settore per l'attività giovanile e scolastica, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. I giovani calciatori possono essere tesserati per le società associate nelle Leghe ovvero che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività giovanile e scolastica. Queste ultime partecipano, ricorrendone le condizioni, alle votazioni per l'Assemblea federale nell'ambito della LND.
3. Al Settore per l'attività giovanile e scolastica è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
4. I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio federale, assicurando la rappresentanza del Settore tecnico, delle Leghe e delle Componenti tecniche.
5. Il Settore per l'attività giovanile e scolastica, ha competenza per la definizione del rapporto con la scuola dell'obbligo, per la fissazione di regole, criteri e parametri nell'attività di reclutamento e formazione, per la determinazione di obiettivi di qualità tecnica e agonistica, nonché per la tutela sportiva, morale e sociale dei giovani calciatori.
6. Il Consiglio federale detta gli indirizzi per l'attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica e per la sua cooperazione con la LND, in particolare al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa dei campionati giovanili e contenere gli adempimenti per le società. Il Presidente federale, sentito il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica, nomina un Coordinatore federale per l'attività giovanile e scolastica per ciascuna regione e per ciascuna provincia. Il Coordinatore federale partecipa alle riunioni del corrispondente Comitato regionale o Delegazione provinciale della LND.
7. Per l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni, il Settore per l'attività giovanile e scolastica deve cooperare con le Leghe.

ART. 16
Affiliazione e tesseramento

1. La FIGC procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società e altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva.
2. Qualsiasi società, associazione o altro organismo che svolga l'attività sportiva del giuoco del calcio può ottenere l'affiliazione alla FIGC; a tal fine deve inoltrare al Presidente federale apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, dall'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi, nonché dalla dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

3. E' vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento a un procedimento disciplinare instaurato o a una sanzione irrogata nei suoi confronti.
4. I soggetti dell'ordinamento della FIGC sono obbligati al rispetto del Codice di comportamento sportivo adottato dal Consiglio Nazionale del CONI.

ART. 17
Tutela medico-sportiva

1. La FIGC detta norme per la regolare sottoposizione di tutti i calciatori a controlli medici specialistici. A tale fine emana le norme per la tutela sanitaria dei giovani calciatori, del calcio nella scuola, dei calciatori dilettanti, dei calciatori professionisti e dei tecnici.
2. La FIGC aderisce a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta norme applicative dei principi e delle misure adottati dal CONI e dagli organi competenti per tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

B. FUNZIONI DI GESTIONE
ART. 18
Disciplina contabile

1. Il bilancio federale è redatto con chiarezza e precisione, in conformità alle disposizioni del codice civile e secondo i vigenti principi contabili, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica della FIGC. Il patrimonio della FIGC è costituito da:
   – Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
   – attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
   – ratei e risconti;
   – patrimonio netto;
   – fondo per rischi ed oneri;
   – trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
   – debiti.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Direttore generale e debitamente vistato dal Collegio dei revisori dei conti.

2. L'esercizio finanziario ha durata un anno e coincide con l'anno solare. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio federale.
3. Il Comitato di presidenza, su proposta del Presidente federale, predispone annualmente il bilancio preventivo, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 novembre di ciascun anno o entro il 31 dicembre quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.
4. Il Comitato di presidenza, per delega del Consiglio federale, predispone annualmente il bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla FIGC. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente e indirettamente una partecipazione, deve essere inviato al Collegio dei revisori dei conti entro il 31 marzo di ogni anno o entro il 31 maggio quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.
5. Il Collegio dei revisori dei conti predispone la relazione al bilancio nei 15 giorni successivi al ricevimento dello stesso. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in copia nella sede federale durante i 10 giorni che precedono il Consiglio federale affinché i Consiglieri possano prenderne visione. Il bilancio è sottoposto all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 aprile di ogni anno o entro il 30 giugno quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.
6. Il bilancio, con le relazioni del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei conti, deve essere trasmesso alla Giunta nazionale del CONI per l'approvazione.
7. Nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei revisori dei conti o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, deve essere senza indugio convocata l'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto, per deliberare sulla approvazione del bilancio.
8. I bilanci programmatici di indirizzo dell'organo amministrativo sono presentati e sottoposti alla approvazione dell'Assemblea elettiva degli organi federali. Tali bilanci saranno oggetto di verifica assembleare al termine del quadriennio o del mandato per cui sono stati approvati.
9. La responsabilità del Presidente, dei Vice-Presidenti e dei Consiglieri federali è disciplinata dalle norme di diritto comune sulla responsabilità degli amministratori.

ART. 19
Controlli sulle società

1. Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell'equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI.
2. Nei confronti delle società professionistiche la FIGC può esercitare i poteri di denuncia al Tribunale previsti dall'art. 2409 del codice civile.
3. Per i compiti di cui ai commi precedenti, la FIGC si avvale di un organismo tecnico di controllo denominato Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC).
4. La FIGC, sentita la LND, può emanare norme e istituire un organismo tecnico con funzioni di controllo sulle società dilettantistiche che partecipano a campionati nazionali.

TITOLO III
LA STRUTTURA
A. L'ASSEMBLEA
ART. 20
Composizione ed elezione dell'Assemblea

1. L'Assemblea della FIGC si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle società professionistiche o i loro rappresentanti. I Delegati per la LND sono eletti, per un quadriennio, dalle società che ne fanno parte, secondo il regolamento elettorale da essa emanato, con diritto di voto solo per le società che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea e a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva. I Delegati atleti e tecnici sono eletti, per un quadriennio, dagli atleti e tecnici secondo i regolamenti elettorali emanati dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. I Delegati degli ufficiali di gara sono eletti, per un quadriennio, dai medesimi ufficiali di gara secondo un regolamento elettorale emanato dall'AIA. I regolamenti elettorali devono essere conformi allo Statuto e agli indirizzi del CONI e della FIGC e ispirarsi ai principi di democrazia interna, assicurando in particolare tra i Delegati assembleari una equa rappresentanza delle minoranze interne.
2. Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici e il numero di Delegati dell'AIA, nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall'apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima un proprio Delegato. In ogni caso, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LND devono rappresentare il 34%, i voti spettanti ai Delegati delle Leghe professionistiche devono rappresentare complessivamente il 34%, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, i voti spettanti ai Delegati atleti devono rappresentare il 20%, i voti spettanti ai Delegati tecnici devono rappresentare il 10%, i voti spettanti ai Delegati degli ufficiali di gara devono rappresentare il 2%. Tra i Delegati atleti devono essere equamente rappresentati i professionisti e i dilettanti nonché le atlete e gli atleti. Tra i Delegati tecnici devono essere equamente rappresentate le categorie professionistiche e dilettantistiche. I regolamenti elettorali per le elezioni dei Delegati della LND, dei Delegati atleti e tecnici e dei Delegati degli ufficiali di gara potranno prevedere che in aggiunta ai Delegati siano eletti anche i corrispondenti Delegati supplenti, i quali possano sostituirli nelle singole Assemblee in caso di impedimento temporaneo ovvero subentrare loro a titolo definitivo in caso di impedimento non temporaneo.
3. Partecipano all'Assemblea della FIGC senza diritto al voto: i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC; il Presidente e i Vice-Presidenti della FIGC; gli altri componenti del Consiglio federale; i Presidenti dei Comitati regionali della LND; il Presidente della Corte di giustizia federale; il Presidente della COVISOC e i componenti del Collegio dei revisori dei conti.
4. I lavori dell'Assemblea della FIGC sono diretti da un Presidente, eletto dai Delegati con votazione palese. Il Presidente è assistito dal Segretario della FIGC.
5. Non possono essere componenti dell'Assemblea, in qualità di Delegati eletti, i Consiglieri federali, gli arbitri in attività, coloro che svolgono attività lavorativa per la FIGC, quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione, nonché quanti siano stati colpiti da sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata complessiva risulti superiore ad un anno. I regolamenti elettorali della LND e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche determinano autonomamente gli ulteriori requisiti funzionali per la elezione dei rispettivi Delegati.
6. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega, di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche e dell'AIA per la nomina a Delegato, comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata e a seguito di determinazione del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.
7. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti vengono espletate dalla Corte di giustizia federale, costituita in speciale collegio di garanzia elettorale.
8. In ogni caso, la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare all'Assemblea federale ovvero alle assemblee delle Leghe, delle Componenti tecniche o dell'AIA.
9. Hanno diritto di voto nelle assemblee della L.N.D. solo le società che abbiano maturato un'anzianità minima.

ART. 21
Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata in sede elettorale dal Presidente federale dopo la conclusione dei Giuochi olimpici estivi e deve riunirsi entro il 31 marzo dell'anno successivo.
2. L'Assemblea è convocata, in via straordinaria, dal Presidente federale o, per decisione del Consiglio federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche dello Statuto. È convocata altresì quando ne faccia richiesta scritta un numero di Delegati rappresentanti almeno un terzo dei voti assembleari o la metà più uno dei componenti il Consiglio federale.
3. Nei casi di impedimento non temporaneo, decadenza o dimissioni del Presidente federale ai sensi dell'art. 24, comma 9, le funzioni del Presidente federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione e alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni, sono assunte da un Vice-Presidente federale o da un componente del Consiglio federale secondo l'ordine stabilito dall'art. 24, comma 8.

ART. 22
Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea federale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di Delegati rappresentanti almeno la metà più uno dei voti assembleari e in seconda convocazione con la presenza di Delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le maggioranze previste nel presente Statuto o, in assenza di diversa indicazione, con la maggioranza dei voti spettanti ai Delegati presenti.
3. La convocazione delle Assemblee è effettuata con comunicato ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della seduta.

ART. 23

Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea adotta lo Statuto federale. Sono, inoltre, di competenza dell'Assemblea l'approvazione del bilancio consuntivo in ipotesi di parere negativo del Collegio dei revisori o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI.
2. L'Assemblea nomina a vita, su proposta del Consiglio federale, per particolari benemerenze acquisite verso la FIGC, i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC.
3. L'Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale. Elegge, inoltre, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, due revisori dei conti effettivi e due componenti supplenti.

B. IL PRESIDENTE, I VICE-PRESIDENTI E IL COMITATO DI PRESIDENZA

ART. 24

Presidente federale e Vice-Presidenti

1. Il Presidente federale rappresenta la FIGC nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale.
2. Il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo, tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni riconosciute dal presente Statuto alla FIGC e non specificamente devolute ad altri organi.
3. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, nonché nelle materie di cui all'art. 25 il Comitato di presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio federale. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.
4. Il Presidente convoca almeno ogni bimestre e presiede il Comitato di presidenza e il Consiglio federale.
5. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno due, e non più di tre, Leghe e/o Componenti tecniche.
6. L'elezione del Presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Tutte le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell'art**.** 20, comma 2**.**
7. Nella prima riunione utile, su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale elegge Vice-Presidente vicario un suo componente. Successivamente, il Consiglio federale elegge tra i suoi componenti altri due Vice-Presidenti tra quelli proposti dai Presidenti delle Leghe e/o Componenti tecniche che non hanno accreditato la candidatura del Presidente federale eletto. Risultano eletti Vice-Presidenti coloro che conseguono il maggior numero di voti del Consiglio federale. A parità di voti si procede a nuove votazioni anche in successive riunioni del Consiglio federale. In caso di dimissioni o decadenza di un Vice-Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione con nuove elezioni secondo le predette modalità.
8. I Vice-Presidenti, oltre le funzioni loro attribuite dal presente Statuto o ad essi delegate dal Presidente, svolgono funzioni sostitutive e di rappresentanza legale della FIGC in assenza o impedimento del Presidente. Tali funzioni sono svolte, nell'ordine, dal Vice-Presidente vicario, da altro Vice-Presidente per anzianità di età, da un componente del Consiglio federale per anzianità di età.
9. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale, rimanendo in prorogatio il Consiglio federale ai soli fini dell'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente salvo in caso di dichiarata impossibilità di quest'ultimo. In ogni caso, l'Assemblea viene convocata senza indugio ai sensi dell'art**.** 21, comma 3**,** del presente Statuto.
10. Il Presidente resta in carica per un quadriennio e può essere riconfermato. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 11. É consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
11. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora venga eletto entro il secondo scrutinio ai sensi del precedente comma 6**.**

ART. 25

Comitato di presidenza

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dai Vice-Presidenti, da due componenti del Consiglio federale designati dai Presidenti delle Leghe e/o Componenti tecniche che non abbiano espresso Vice-Presidenti, nonché da un componente del Consiglio federale designato dal Presidente della Lega rappresentativa delle società partecipanti al massimo campionato nazionale, per un totale di 7. La pubblicità delle sue riunioni è assicurata con verbali trasmessi ai Consiglieri federali.

2. Il Comitato di presidenza coadiuva il Presidente federale nella adozione di tutti gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l'ordinaria amministrazione; cura la predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni, nonché del bilancio consuntivo su delega del Consiglio federale; esprime al Consiglio federale il proprio parere sulla nomina da parte del Presidente federale dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società controllate dalla FIGC, con vincolo per questi ultimi a riferire regolarmente al Comitato; concerta le misure economico-finanziarie per la tutela antinfortunistica degli atleti convocati per le squadre nazionali, tenendo conto della posizione delle società di appartenenza; propone al Consiglio federale, d'intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, le deliberazioni sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione; svolge ogni altra funzione attribuita dal presente Statuto o dai regolamenti federali ovvero delegata dal Consiglio federale.

C. IL CONSIGLIO FEDERALE

ART. 26

Elezione e composizione del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, del Presidente federale, del Presidente dell'AIA, nonché di venticinque componenti eletti in numero di: a) otto dalla LND ivi compreso il Presidente della Lega, il Vice-Presidente vicario, il Presidente del Comitato interregionale, il Presidente della Divisione calcio a cinque e il Presidente della divisione calcio femminile; b) otto dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata; c) sei atleti e tre tecnici, ivi compresi i Presidenti delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante e un professionista e deve essere assicurata un'equa rappresentanza di atlete; fra i tecnici devono essere rappresentati sia la categoria dilettantistica sia quella professionistica.
2. Al Consiglio federale possono partecipare, su invito del Presidente federale e senza diritto di voto, il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica e il Presidente del Settore tecnico.
3. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio federale senza diritto di voto, in relazione alla materia all'ordine del giorno, i Presidenti degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in Federazioni internazionali, nonché personalità eminenti della società civile, che si siano particolarmente distinti per motivi di ordine sociale, professionale, culturale o sportivo.
4. L'elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe nonché da parte degli atleti e dei tecnici, avviene almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea federale elettiva secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, nel rispetto della legge, dello Statuto e degli indirizzi del CONI e della FIGC e, in ogni caso, dei principi di democrazia interna. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive. I Consiglieri federali espressi dalle Leghe e Componenti, ivi inclusi i Presidenti, che risultino inibiti per un periodo superiore a 60 giorni a ricoprire tale loro incarico in ragione di provvedimento assunto da Organi della giustizia sportiva, possono essere sostituiti, nel corso di esecuzione della sanzione disciplinare, da un Consigliere supplente, a condizione che quest'ultimo sia stato eletto con i medesimi criteri e le medesime modalità riservate ai Consiglieri titolari.
5. La costituzione del Consiglio federale si perfeziona con l'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea federale. Le riunioni del Consiglio federale, sono convocate dal Presidente federale e si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto.
6. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto, il Consiglio federale ivi inclusi il Presidente e i Vice-Presidenti decade, rimanendo in carica ai soli fini della ordinaria amministrazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente federale per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non si estende agli organi dell'AIA, agli Organi della giustizia sportiva, alla COVISOC e al Collegio dei revisori dei conti.

ART. 27

Funzioni del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo normativo, di indirizzo generale e di amministrazione della FIGC.
2. Il Consiglio federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta nazionale del CONI, per l'esame di cui allo Statuto del CONI; le norme per il controllo delle società; il manuale delle licenze FIGC per la partecipazione ai campionati professionistici; il manuale delle Licenze UEFA per la partecipazione alle competizioni europee; il regolamento sull'attività degli agenti di calciatori; le norme interne di amministrazione e contabilità e le norme organizzative per il funzionamento degli uffici della FIGC; ogni altra norma necessaria per l'attuazione del presente Statuto. Emana i principi informatori per i regolamenti delle Leghe e dell'AIA e ne controlla il rispetto; approva inoltre le norme sull'ordinamento e organizzazione del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica proposte dai rispettivi Consigli direttivi. Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle norme organizzative federali.
3. Su proposta del Presidente federale:
   a) approva i programmi di carattere nazionale e internazionale della FIGC e ne segue lo svolgimento;
   b) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo corredato della relazione sulla gestione;

c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
d) coordina l'attività agonistica demandata alle Leghe e delibera, con la maggioranza di quattro quinti dei componenti aventi diritto di voto, sulle proposte del Comitato di presidenza sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione;
e) esamina i ricorsi delle società concernenti l'inquadramento delle stesse nelle Leghe, adottando i provvedimenti del caso;
f) esercita il controllo della gestione amministrativa dell'AIA, nonché, attraverso il conto consuntivo annuale, delle Leghe per quanto riguarda le risorse derivate dalla FIGC;
g) nomina i componenti di competenza federale della Commissione di garanzia della giustizia sportiva con le modalità previste dall'art. 34;
h) nomina i componenti o collaboratori degli Organi della giustizia sportiva la cui nomina non spetti alla Commissione di garanzia della giustizia sportiva;
i) nomina i Presidenti del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
j) nomina i componenti di competenza federale degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4;
k) esercita il controllo di conformità sui regolamenti delle Leghe e dell'AIA;
l) designa i candidati italiani per le cariche presso gli organismi internazionali della FIFA e dell'UEFA;
m) può dichiarare la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento definito dal presente Statuto ed eventualmente nominare commissari stabilendone i poteri;
n) nomina il Direttore generale e il Segretario della FIGC;
o) riconosce le associazioni di calciatori e di tecnici comparativamente più rappresentative nell'ambito delle rispettive categorie;
p) delibera sulla distribuzione delle risorse secondo criteri di mutualità calcistica;
q) riconosce, per delega del CONI, le società che intendono affiliarsi alla FIGC;
r) approva, per delega del CONI, gli statuti delle società che intendono affiliarsi alla FIGC;
s) assume ogni determinazione di natura organizzativa e istituisce gli organismi, le commissioni o gli uffici previsti dal presente Statuto o comunque utili al funzionamento della FIGC e del suo ordinamento;
t) in caso di mancata ratifica di provvedimenti assunti dal Presidente federale ai sensi dell'art. 24 o dal Comitato di presidenza ai sensi della precedente lett. d), delibera in merito agli effetti che ne derivano;
u) svolge ogni funzione prevista dall'art. 3 del presente Statuto**.**

4. Il Consiglio federale, inoltre, può esprimere, su richiesta del Presidente o su proposta di un suo componente, indirizzi in merito a ogni situazione che comunque interessi l'attività tecnico-sportiva della FIGC e lo svolgimento del giuoco del calcio.
5. Il Consiglio federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi e obiettivi di interesse federale. Ogni componente del Consiglio federale, inoltre, può rivolgere interrogazioni, anche in forma scritta, al Presidente federale. Questi è tenuto a rispondere non oltre la prima seduta successiva del Consiglio.

ART. 28
Decadenza organi federali

1. Ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti. L'organo federale decaduto permane in prorogatio per l'espletamento della sola ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo, cui si procede senza indugio secondo le procedure ordinarie e, comunque, non oltre novanta giorni.
2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

D. CARICHE FEDERALI
ART. 29
Requisiti e incompatibilità

1. Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte della Federazione nazionale, dal CONI, dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno, e chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche. Non possono altresì essere eletti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata alla FIGC, nonché coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
2. La qualifica di Consigliere federale eletto è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, di componente degli organismi di cui all'art. 4, comma 3, e all'art. 9, comma 5, di componente della Commissione di garanzia della giustizia sportiva, di componente degli organi della giustizia, nonché lo status di ufficiale di gara sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società affiliata alla FIGC, fatte salve per gli ufficiali di gara le cariche nell'ambito dell'AIA.
3. La carica di Presidente federale è incompatibile con ogni altra carica elettiva federale, di Lega, di Componente tecnica o di società. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Consigliere federale sono incompatibili con altre cariche elettive sportive nazionali in organismi riconosciuti dal CONI.
4. In caso di incompatibilità l'interessato è tenuto a esercitare l'opzione entro sette giorni. In difetto, decade dalla carica.
5. Sono altresì incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interesse per ragioni economiche con l'organo nel quale sono eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
6. I regolamenti federali disciplinano gli altri casi di conflitti di interesse e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni.

TITOLO IV
LE GARANZIE
ART. 30
Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale.
2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali, e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera. Il tentativo di conciliazione prescritto dall'art. 12 dello Statuto del CONI viene espletato unicamente nell'ambito del procedimento arbitrale non oltre la prima udienza di trattazione da parte dell'organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera. Non sono soggette ad arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie decise in primo grado dalla Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; d) la squalifica del campo.
4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.
5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

ART. 31
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di cinque componenti effettivi e tre componenti supplenti.
2. Dei cinque componenti effettivi del Collegio, tre sono eletti dall'Assemblea federale e due sono designati dal CONI; dei tre componenti supplenti, due sono eletti dall'Assemblea federale e uno è designato dal CONI.
3. Tutti i componenti del Collegio restano in carica per un quadriennio.
4. Per l'elezione dei tre componenti effettivi e dei due componenti supplenti l'Assemblea federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria federale da ciascuna Lega o Componente tecnica. Le candidature devono essere presentate almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. I candidati devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
5. Sono eletti componenti effettivi del Collegio i tre candidati che riportano il maggior numero dei voti espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Sono eletti componenti supplenti i candidati che immediatamente seguono in graduatoria. Ciascun Delegato può votare per un solo candidato. Diviene Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
6. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sull'intera gestione economico-finanziaria della FIGC e dei suoi organi. I componenti effettivi del Collegio devono essere invitati, a tutte le riunioni degli organi federali.
7. Per i casi di decadenza e sostituzione dei componenti il Collegio dei revisori dei conti si applicano in via analogica le pertinenti disposizioni degli articoli 2401, 2404 e 2405 del codice civile.

ART. 32
Ufficiali di gara

1. La regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli ufficiali di gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del CONI e dalle norme federali.
2. Gli ufficiali di gara, sono organizzati con autonomia operativa e amministrativa, nell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), che provvede al loro reclutamento, formazione, inquadramento e impiego, anche attraverso proprie articolazioni territoriali. L'AIA opera sotto il controllo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
3. L'AIA adotta i propri regolamenti in conformità al presente Statuto, ai principi informatori emanati dal Consiglio federale, allo Statuto e agli indirizzi del CONI e alla normazione vigente. I regolamenti dell'AIA sono inviati alla FIGC ai fini del controllo di conformità da parte del Consiglio federale. In caso di difformità, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora permanga divergenza fra la FIGC e l'AIA, le stesse possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte di giustizia federale.
4. Gli associati all'AIA eleggono per il quadriennio olimpico il proprio Presidente e gli altri organi previsti dal regolamento dell'AIA, secondo un proprio regolamento elettorale. Tutte le cariche nell'ambito dell'AIA sono incompatibili con qualsiasi carica federale, di Lega o di Componente tecnica.
5. Gli organi tecnici arbitrali sono nominati con le competenze e le modalità previste dal regolamento dell'AIA.

6. Nella propria organizzazione interna l'AIA, con apposito regolamento, adotta modelli organizzativi idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, con particolare riguardo alle attività degli organi tecnici. I predetti modelli devono prevedere:
   a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
   b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo volti a rilevare e far sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
   c) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
7. Gli associati all'AIA sono soggetti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC. Il regolamento dell'AIA disciplina le competenze della giurisdizione domestica.
8. Il presidente dell'AIA partecipa alle riunioni del Comitato di presidenza che abbiano ad oggetto materie gestionali ed economiche con diretta rilevanza per il settore arbitrale.

ART. 33
Ordinamento della giustizia sportiva

1. Gli Organi della giustizia sportiva agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza, assicurate da specifiche norme. Il Codice di giustizia sportiva disciplina i casi di astensione e di ricusazione dei giudici.
2. Le norme relative all'ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal Codice di giustizia sportiva. Restano ferme le ipotesi previste dall'art. 30, comma 3.
3. Il Codice di giustizia sportiva prevede le fattispecie di illecito e le corrispondenti sanzioni, prevede ipotesi di patteggiamento della sanzione non oltre la decisione di primo grado e prevede norme di tipo premiale per i tesserati o le società che diano un contributo di rilevante collaborazione per la individuazione di tesserati o società responsabili di comportamenti disciplinarmente rilevanti.
4. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso la FIGC sono ad essa corrisposte, con impiego dei relativi introiti per finanziare la giustizia sportiva e, per il residuo, per programmi finalizzati a promuovere il calcio giovanile, scolastico e di base o per finalità solidaristiche. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso le Leghe sono corrisposte alla Lega competente, che impiega i relativi introiti, d'intesa con la FIGC, per:
   a) premiare le società più virtuose sotto il profilo disciplinare e del fair-play, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
   b) premiare le società che schierano giocatori del vivaio nazionale di età inferiore ai 21 anni, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
   c) perseguire finalità solidaristiche.
   5. Il Codice di giustizia sportiva stabilisce i comportamenti che sono preclusi ai dirigenti cui è irrogata la sanzione della inibizione, prevedendo in particolare le ipotesi di applicazione delle preclusioni previste per le persone fisiche dal Codice disciplinare della FIFA.
6. Gli Organi della giustizia sportiva hanno piena cognizione sulle condotte dei soggetti dell'ordinamento federale relative alle norme federali e ai regolamenti di Lega, dell'AIA o di settore. La previsione di organi disciplinari per specifiche categorie di tesserati è consentita nei limiti stabiliti dalle norme federali e unicamente con riguardo ad aspetti strettamente interni alle categorie.
7. Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva, che può prevedere la costituzione di organi specializzati per particolari materie.
8. Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale e sentita la Corte di giustizia federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte di giustizia federale, può concedere amnistia e indulto.
9. La Corte di giustizia federale può concedere la riabilitazione.

ART. 34
L'organizzazione della giustizia sportiva

1. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva assicurandole i mezzi ed il personale necessari, anche avvalendosi di referendari che possano svolgere funzioni di ausilio ed assistenza agli Organi della giustizia sportiva.
2. È istituita nella FIGC la Commissione di garanzia della giustizia sportiva. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, di cui due su designazione del Presidente del CONI. I componenti della Commissione sono scelti tra professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, che siano di alta reputazione e di notoria moralità e indipendenza. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e non possono essere confermati.
3. La Commissione di garanzia della giustizia sportiva garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva. La Commissione:
   a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli Organi della giustizia sportiva;
   b) a seguito di candidature presentate dagli interessati, nomina i componenti della Corte di giustizia federale, i componenti della Commissione disciplinare nazionale, i Giudici sportivi nazionali, il Procuratore federale, i Sostituti procuratori federali;

c) su proposta del Procuratore federale, nomina il Procuratore federale vicario e i Vice procuratori federali;
d) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della giustizia sportiva;
e) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli Organi di giustizia sportiva.

4. Sono Organi della giustizia sportiva:
a) la Corte di giustizia federale;
b) la Commissione disciplinare nazionale;
c) i Giudici sportivi nazionali;
d) le Commissioni disciplinari territoriali;
e) i Giudici sportivi territoriali;
f) la Procura federale;
g) gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto o dai regolamenti federali.

5. La Commissione disciplinare nazionale, la Corte di giustizia federale e la Procura federale hanno sede in Roma presso la FIGC. I Giudici sportivi nazionali hanno sede presso le rispettive Leghe di competenza. I Giudici sportivi territoriali e le Commissioni disciplinari territoriali hanno sede presso le rispettive articolazioni territoriali della LND.

6. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello nazionale.

7. La Commissione disciplinare nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello nazionale. La Commissione disciplinare nazionale è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle commissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale.

8. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello territoriale.

9. Le Commissioni disciplinari territoriali sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello territoriale e giudici di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali.

10. La Corte di giustizia federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione disciplinare nazionale. Inoltre, la Corte di giustizia federale:
a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dal Giudici sportivi nazionali o territoriali e dalle Commissioni disciplinari territoriali;
c) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva o da essi già giudicate;
d) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

11. Il Presidente federale può promuovere di fronte alla Corte di giustizia federale eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall'AIA o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del CONI o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell'AIA e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.

12. La Corte di giustizia federale si articola in sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive. Il Presidente della Corte di giustizia federale può disporre che le sezioni con funzioni giudicanti si pronuncino a sezioni unite sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle diverse sezioni ovvero su quelli che riguardino questioni particolarmente rilevanti.

13. Nei procedimenti relativi a violazioni in materia gestionale ed economica che si svolgono dinnanzi alla Corte di giustizia federale e alla Commissione disciplinare nazionale i collegi giudicanti sono integrati da almeno due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale, economico-aziendale e tributaria, nominati dalla Commissione di garanzia della giustizia sportiva.

14. In materia di doping, esperiti i gradi di giustizia federale, da definirsi entro 90 giorni, è consentito il giudizio innanzi al giudice di ultima istanza previsto dallo statuto del CONI, ferma restando ogni competenza del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

15. La Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia sportiva, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping. La Procura federale si può articolare in sezioni e si compone di un Procuratore federale, di un Procuratore federale vicario, di Vice procuratori federali fino al numero di cinque, di Sostituti procuratori federali e di Collaboratori.

16. Il mandato dei componenti degli Organi della giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale, ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. I componenti degli Organi della giustizia sportiva prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese nella misura prevista dai regolamenti federali. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

17. I Giudici sportivi territoriali e i componenti delle Commissioni disciplinari territoriali sono nominati dal Consiglio federale. I Collaboratori della Procura federale sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Procuratore federale.

ART. 35
Requisiti per le nomine negli Organi della giustizia sportiva

1. Possono essere nominati componenti della Corte di giustizia federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:
   a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
   b) magistrati di qualsiasi giurisdizione con almeno dieci anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
   c) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
2. Possono essere nominati Giudici sportivi nazionali e componenti della Commissione disciplinare nazionale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:
   a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
   b) ricercatori universitari e degli enti di ricerca di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
   c) magistrati di qualsiasi giurisdizione, con almeno cinque anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
   d) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
   3. Possono essere nominati componenti aggiunti della Commissione disciplinare nazionale coloro che siano:
   a) professori universitari di ruolo in materie economico-aziendali, anche a riposo;
   b) ricercatori universitari e degli enti di ricerca di ruolo in materie economico-aziendali, anche a riposo;
   c) dottori commercialisti con almeno dieci anni di iscrizione all'albo, anche a riposo.
4. Possono essere nominati Procuratore federale, Procuratore federale vicario e Vice procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:
   a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
   b) magistrati di qualsiasi giurisdizione con almeno dieci anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
   c) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo;
   d) dipendenti delle Forze dell'ordine con almeno dieci anni di anzianità come ufficiali superiori o come funzionari equiparati anche a riposo.
5. Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:
   a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economico-finanziarie, anche a riposo;
   b) ricercatori universitari e degli enti di ricerca di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
   c) magistrati di qualsiasi giurisdizione, con almeno cinque anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
   d) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo;
   e) dottori commercialisti con almeno sei anni di iscrizione all'albo professionale, anche a riposo.
6. Possono essere nominati Giudici sportivi territoriali e componenti delle Commissioni disciplinari territoriali coloro che siano:
   a) laureati in giurisprudenza;
   b) diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la FIGC per almeno cinque anni;
   c) diplomati delle scuole superiori che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

ART. 36
Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche

1. La COVISOC esercita funzioni di controllo sull'equilibrio economico-finanziario e sul rispetto dei principi della corretta gestione delle società di calcio professionistiche secondo quanto stabilito nelle NOIF, nonché le altre funzioni previste dalle norme federali.
2. La COVISOC è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, di cui due su designazione del Presidente della Commissione vigilanza e controllo società professionistiche del CONI.
3. Possono essere nominati componenti della COVISOC coloro che, in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano:
   a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo;
   b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
   c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
4. Il mandato dei componenti della COVISOC ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
5. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della COVISOC assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori dei conti o nell'albo dei consulenti del lavoro.
6. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei comma precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale. I componenti della COVISOC e i componenti del nucleo di ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio; a essi è comunque fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

ART. 37
Revisione dello Statuto

1. Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte ad una Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno sessanta giorni prima della seduta e validamente costituita ai sensi dell'art. 22, comma 1. Esse sono approvate con almeno tre quarti dei voti dei Delegati componenti l'Assemblea, in essi compreso un terzo dei voti dei Delegati delle società di ciascuna Lega nonché un terzo dei voti dei Delegati di ciascuna Componente tecnica.
2. Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea straordinaria, entrano in vigore il giorno successivo all'esaurimento della procedura d'approvazione prevista dalle norme vigenti.

ART. 38
Scioglimento della FIGC

1. Lo scioglimento della FIGC è deliberato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria su proposta unanime del Consiglio federale. Il patrimonio della FIGC è devoluto al CONI o ad altri organismi indicati dal CONI.
2. Possono chiedere la convocazione di una Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della FIGC un numero di società pari almeno ai quattro quinti di tutte le società affiliate alla FIGC.
3. L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della FIGC è validamente costituita e può validamente deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei delegati di ciascuna Lega e di ciascuna Componente tecnica.

NORME TRANSITORIE E FINALI

I. Con riferimento all'art. 7, commi 7, 8 e 9**,** il Consiglio federale emana senza indugio norme, anche transitorie, per la regolamentazione delle situazioni esistenti in contrasto con tali disposizioni.

II. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche sono l'Associazione italiana calciatori (AIC) per gli atleti e l'Associazione italiana allenatori di calcio (AIAC) per i tecnici, le quali provvedono all'organizzazione dei procedimenti elettorali nel rispetto del principio democratico e della rappresentanza nell'Assemblea e nel Consiglio federale di professionisti e dilettanti nonché di atleti e atlete.

III. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 26, comma 1, le Leghe professionistiche sono di diritto la "Lega nazionale professionisti" (LNP), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie A e B, e la "Lega professionisti serie C" (LPSC), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie C. A questi fini, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LNP e i voti spettanti ai Delegati della LPSC devono rappresentare rispettivamente il 17%. Nel Consiglio federale, i rappresentanti, ivi compresi i Presidenti, della LNP e della LPSC sono rispettivamente quattro.

IV. Il Commissario straordinario, ovvero dopo le elezioni il Presidente federale, d'intesa con i Presidenti delle Leghe e delle Componenti tecniche, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che, successivamente all'approvazione assembleare, si rendano necessarie per ottenere l'approvazione di cui all'art**.** 37, comma 2, per ottenere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, per ottenere l'approvazione obbligatoria dei competenti organismi internazionali, nonché a fini di coordinamento formale, di rettifica di errori materiali e di numerazione definitiva di articoli e commi.

V. Gli Organi della giustizia sportiva esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto continuano a esercitare le proprie funzioni sino alla conclusione della stagione agonistica 2006/2007. I nuovi Organi della giustizia sportiva esercitano le funzioni dal 1 luglio 2007. Fino alla effettuazione delle nomine sulla base delle nuove disposizioni statutarie:
   a) i componenti della Corte federale e della Commissione di appello federale confluiscono nella Corte di giustizia federale, con la presidenza attribuita "ad interim" al Presidente della Corte federale;
   b) i componenti delle diverse commissioni disciplinari con competenza relativa ai campionati nazionali confluiscono nella Commissione disciplinare nazionale, la cui presidenza è attribuita "ad interim" al più anziano nella carica o, in caso di parità, al più anziano di età tra i Presidenti delle anzidette commissioni disciplinari;
   c) i componenti delle diverse commissioni disciplinari regionali confluiscono nelle Commissioni disciplinari territoriali.
   d) i Giudici sportivi nazionali e territoriali rimangono nelle loro funzioni.

VI. Il sistema delle licenze previsto dall'art. 8 entra in vigore dalla stagione agonistica 2009/2010.

VII. Fino all'adozione da parte del Consiglio federale di un nuovo regolamento del Settore per l'attività giovanile e scolastica, i Coordinatori regionali e provinciali per l'attività giovanile e scolastica assumono le funzioni e svolgono i compiti fino a tale momento di competenza dei Comitati regionali e provinciali del Settore per l'attività giovanile e scolastica. Fino alla nomina dei Coordinatori, che dovrà avvenire entro l'inizio della stagione agonistica 2007/08, tali funzioni e compiti continuano ad essere svolti dagli esistenti Comitati regionali e provinciali del Settore per l'attività giovanile e scolastica.

VIII. A decorrere dal 1 luglio 2007, i procedimenti, anche pendenti e con salvezza degli atti già compiuti:
   a) di competenza della Corte federale diventano di competenza della Corte di giustizia federale;
   b) di competenza della Commissione di appello federale diventano di competenza della Corte di giustizia federale;
   c) di competenza delle diverse commissioni disciplinari con competenza relativa ai campionati nazionali diventano di competenza della Commissione disciplinare nazionale;
   d) di competenza delle diverse Commissioni disciplinari regionali diventano di competenza delle corrispondenti Commissioni disciplinari territoriali.

Per quanto non previsto dal presente statuto, il Codice di giustizia sportiva disciplina la fase transitoria degli organi e delle procedure della giustizia sportiva.

IX. I componenti della COVISOC in carica all'entrata in vigore del presente Statuto continuano a esercitare le proprie funzioni fino al 30 settembre 2007 e, decorsa tale data, fino alla effettuazione delle nomine sulla base delle nuove disposizioni previste dall'art**.** 36**.**

X. Ai fini delle nomine di cui all'art. 35, comma 4, con esclusione della carica di Procuratore federale, le funzioni di Capo o Vice capo dell'Ufficio indagini in atto alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono equiparate al possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 4.

XI. I collaboratori dell'Ufficio indagini in funzione alla data di entrata in vigore del presente Statuto confluiscono senza necessità di nuova nomina nella Procura federale con la stessa qualifica.

Approvato dall'Assemblea Federale del 22 gennaio 2007

---------- ✧✧✧ ----------

22. CLASSIFICHE

COMITATO TRENTINO A.A. CLASSIFICA GENERALE
STAGIONE SPORTIVA:06/07 CAMPIONATO Promozione Trento GIRONE A

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	S.S.D.CONDINESE	41	18	12	5	1	32	14	18	0
2	U.S. LEVICO TERME	38	18	11	5	2	19	10	9	0
3	A.S. FERSINA	32	18	9	5	4	34	18	16	0
4	U.S. ROTALIANA S.R.L.	28	18	8	4	6	29	25	4	0
5	U.S. BORGO	27	18	7	6	5	25	19	6	0
6	U.S. GARIBALDINA	27	18	7	6	5	25	22	3	0
7	U.S. BAONE	24	18	6	6	6	19	12	7	0
8	U.S. DRO	24	18	7	3	8	26	30	4-	0
9	U.S. VILLAZZANO	22	18	4	10	4	24	27	3-	0
10	G.S. TORBOLE	21	18	5	6	7	16	17	1-	0
11	U.S. CALAVINO	20	18	4	8	6	14	21	7-	0
12	POL. MONTE BALDO	20	18	5	5	8	18	25	7-	0
13	A.C. PINE	19	18	5	4	9	20	26	6-	0
14	A.C. VAL DI GRESTA	16	18	3	7	8	20	24	4-	0
15	U.S. ANAUNE C.RUR.TUENNO CLES	14	18	2	8	8	19	33	14-	0
16	A.S. PREDAIA C.R. D ANAUNIA	12	18	2	6	10	12	29	17-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Campionato Amatori Prov.le GIRONE A

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	STENICO S.LORENZO	28	11		9	1	1	40	11	29
2	AMAT.C.RIVA D.G.	25	11		8	1	2	31	18	13
3	AMAT.C.VALLE LAGHI	19	11		5	4	2	15	19	-4
4	UNIVERSO RIVA	17	10		5	2	3	13	9	4
5	PRAKTIKA DRO	11	11		3	2	6	15	20	-5
6	RONCAFORT	10	11		3	1	7	24	23	1
7	FRAVEGGIO GARDOLO	10	10		2	4	4	14	20	-6
8	AMAT. BASSO SARCA	10	11		3	1	7	15	29	-14
9	SARDAGNA	6	10		2	0	8	17	35	-18

Campionato Amatori Prov.le GIRONE B

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	POLLINI	25	10		8	1	1	27	11	16
2	FASSA	20	10		6	2	2	30	21	9
3	INDEPENDIENTE	18	11		5	3	3	20	10	10
4	REAL STELLATO	17	10		5	2	3	23	18	5
5	AMAT.C.BAUZANUM	15	10		4	3	3	17	14	3
6	BOLZANESE ESSO	15	11		4	3	4	20	21	-1
7	MULTIGEST	11	11		2	5	4	17	15	2
8	PHOENIX	5	10		1	2	7	11	32	-21
9	ROSA	3	11		0	3	8	9	32	-23

Campionato Amatori Prov.le GIRONE C

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	AVIO CALCIO	26	10		8	2	0	24	6	18
2	ALTA VALLAGARINA	26	11		8	2	1	19	8	11
3	BASSA ANAUNIA	16	11		5	1	5	20	19	1
4	PIZZ.GIARDINO CLES	15	11	1	5	1	5	16	16	0
5	LIZZANELLA	13	10		4	1	5	11	17	-6
6	MONTEVACCINO	12	11		3	3	5	16	18	-2
7	STEFANO ORAZI	11	11		3	2	6	15	17	-2
8	FLAMINGO CLES	11	10		3	2	5	14	17	-3
9	REAL MATTARELLO	5	11		1	2	8	10	27	-17

Campionato Amatori Prov.le GIRONE D

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	AMICI CALCIO BORGO	26	11		8	2	1	43	11	32
2	SEGATA SOPRAMONTE	22	10		7	1	2	26	5	21
3	RAVINENSE	20	11		6	2	3	28	13	15
4	MARTIGNANO	19	9		6	1	2	20	11	9
5	FORNACE	18	11		5	3	3	22	13	9
6	OLTREFERSINA	12	10		4	0	6	11	25	-14
7	CALCERANICA	7	11		2	1	8	14	43	-29
8	AM.C. MATTARELLO	5	10		1	2	7	11	30	-19
9	AUDACE	5	11		1	2	8	7	31	-24

Campionato Calcio a 5- Serie D GIRONE A

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	FUTSAL TRENTO	47	19		15	2	2	114	53	61
2	SAN GIUSEPPE	43	19		13	4	2	134	83	51
3	MARCO	42	18		13	3	2	117	71	46
4	STIVO OLTRESARCA	40	19		13	1	5	124	91	33
5	REAL ROVERETO	39	19		13	0	6	102	81	21
6	BOLGHERA	37	19		12	1	6	97	77	20
7	SAN ROCCO	31	19		9	4	6	94	76	18
8	SACRA FAMIGLIA	26	18		8	2	8	102	104	-2
9	LIZZANA C.S.I.	24	19		7	3	9	112	108	4
10	OLYMPIA ROVERETO B	16	19		5	1	13	82	120	-38
11	ALDENO	15	18		4	3	11	65	90	-25
12	VALLAGARINA	9	18		3	0	15	68	124	-56
13	PIEDICASTELLO A	8	19		2	2	15	74	112	-38
14	SACCO SAN GIORGIO	3	19		1	0	18	92	187	-95

Campionato Calcio a 5- Serie D GIRONE B

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	TAVERNARO	52	18		17	1	0	144	83	61
2	GREEN TOWER B	49	18		16	1	1	116	73	43
3	TESINO C. A 5	35	18		11	2	5	103	83	20
4	TELVANA	35	17		11	2	4	80	67	13
5	VALCEMBRA	34	18		11	1	6	117	92	25
6	PORFIDO ALBIANO	29	17		9	2	6	95	80	15
7	LEVICO TERME	25	18		7	4	7	83	97	-14
8	OLTREFERSINA	16	18		5	1	12	82	116	-34
9	C. A 5 VALSUGANA	14	17		3	5	9	67	91	-24
10	FORNACE	13	17		4	1	12	70	102	-32
11	PRIMIERO S.MARTINO	12	17		3	3	11	84	104	-20
12	RANDOM TEAM	8	17		2	2	13	66	95	-29
13	C. A 5 BELLESINI	7	18		2	1	15	72	96	-24

Campionato Calcio a 5- Serie D GIRONE C

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	CALCIOCHIESE	46	19		15	1	3	125	88	37
2	TIONE	42	19		14	0	5	170	100	70
3	RAVINENSE	42	19		14	0	5	119	90	29
4	CAMIPLAST	41	19		13	2	4	138	89	49
5	NEW TEAM TRENTO	37	19		11	4	4	136	102	34
6	POVOLI TEAM	36	18		12	0	6	120	77	43
7	SORASASS	34	19		10	4	5	126	100	26
8	TRILACUM	29	19		9	2	8	112	129	-17
9	TRENTO CALCIO 2005	20	19		6	2	11	78	107	-29
10	CANDRIAI C. A 5	20	19		6	2	11	87	117	-30
11	FIAVE' 1945	14	19		4	2	13	105	143	-38
12	TEAM RONCONE	13	19		4	1	14	83	106	-23
13	SARDAGNA	10	19		3	1	15	99	147	-48
14	PIEDICASTELLO B	1	18		0	1	17	53	156	-103

Campionato Calcio a 5- Serie D GIRONE D

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	ARGENTARIO	45	17		15	0	2	111	67	44
2	C.A 5 S.GOTTARDO B	36	18		11	3	4	89	63	26
3	CORNACCI	32	18		9	5	4	101	77	24
4	CASTELMOLINA	30	17		10	0	7	95	79	16
5	LEGION OF DOOM	29	17		9	2	6	97	76	21
6	VALLE DI NON	29	17		9	2	6	103	100	3
7	TORREMOLINO FUTSAL	26	18		7	5	6	96	102	-6
8	CANOVA DI GARDOLO	23	18		7	2	9	74	65	9
9	REAL ANDALO	18	17		6	0	11	82	93	-11
10	FRAVEGGIO/GARDOLO	18	16		6	0	10	70	87	-17
11	FAI PAGANELLA	16	18		5	1	12	84	122	-38
12	MARTIGNANO	14	17		4	2	11	79	99	-20
13	VIVINSPORT	11	18		3	2	13	62	113	-51

STAGIONE SPORTIVA:06/07 CAMPIONATO Allievi provinciali Trento GIRONE A

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	U.S. CALCIO BLEGGIO	33	12	11	0	0	64	10	54	0
2	A.C. VARONESE	28	12	9	1	1	56	7	49	0
3	G.S. TORBOLE	22	12	7	1	2	25	7	18	0
4	S.S. STIVO	20	12	6	2	3	23	20	3	0
5	U.S. CAVEDINE LASINO	17	12	5	2	4	29	29	0	0
6	U.S. CALAVINO	14	12	4	2	5	23	19	4	0
7	A.C. LEDRENSE	9	12	3	0	8	20	42	22-	0
8	U.S. ISERA	7	12	2	1	8	13	48	35-	0
9	S.S. BAGOLINO	3	12	1	1	9	9	45	36-	1
10	A.C. LENO	1	11	0	2	8	9	45	36-	1
11	ASS.NE*CALCIOCHIESE	0	12	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:06/07 CAMPIONATO Allievi provinciali Trento GIRONE B

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	U.S. SAN ROCCO	36	14	12	0	1	49	8	41	0
2	F.C. ADIGE	30	14	9	3	1	38	20	18	0
3	POL. CALISIO	26	14	8	2	3	40	18	22	0
4	A.S. PREDAIA C.R. D ANAUNIA	26	14	8	2	3	32	21	11	0
5	U.S. ALTA VALLAGARINA	23	14	7	2	4	34	20	14	0
6	U.S. LA ROVERE	18	14	5	3	4	22	23	1-	0
7	G.S. BOLGHERA	17	14	5	2	6	23	23	0	0
8	A.C. ALTA VAL DI SOLE	16	14	4	4	5	25	28	3-	0
9	S.S. ALDENO	13	14	4	1	8	30	39	9-	0
10	G.S. SACRA FAMIGLIA	13	14	4	1	8	24	34	10-	0
11	U.S. BASSA ANAUNIA	10	14	3	1	9	23	38	15-	0
12	A.C. VALLE DI NON	9	14	3	0	10	14	53	39-	0
13	G.S. CRISTO RE	4	14	1	1	11	11	40	29-	0
14	sq.B *PERGINESE sq.B	0	14	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:06/07 CAMPIONATO Allievi provinciali Trento GIRONE C

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	POL. VALCEMBRA	26	12	8	2	0	43	13	30	0
2	A.C. VALSUGANA C.R.SCURELLE	21	12	7	0	3	25	19	6	0
3	ASD.ACPERGINESE	19	11	6	1	2	33	13	20	0
4	U.S. AZZURRA S.BARTOLOMEO	18	12	6	0	3	28	19	9	0
5	U.S. PRIMIERO SAN MARTINO	16	12	5	1	4	28	18	10	0
6	G.S. SOLTERI	14	11	4	2	3	20	21	1-	0
7	U.S. DOLOMITICA	10	11	3	1	5	20	23	3-	0
8	U.S. VIGOLANA	7	12	2	1	7	17	44	27-	0
9	U.S. DOLASIANA	3	12	1	0	8	6	27	21-	0
10	G.S. ISCHIA	3	11	1	0	8	14	37	23-	0
11	U.S. *BORGO	0	12	0	0	0	0	0	0	0
12	sq.B *CALISIO sq.B	0	12	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIOR.	DATA	SQUADRA OSPITANTE	SQUADRA OSPITE	COD.MOTIV.
01/R	11/03/07	SOLTERI	PERGINESE	G

STAGIONE SPORTIVA:06/07 CAMPIONATO ALLIEVI TRENTO SECONDA FASE GIRONE D

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	U.S. MORI S.STEFANO	19	7	6	1	0	23	5	18	0
2	U.S. ROVERETO	13	6	4	1	1	14	4	10	0
3	A.C. JUNIOR PIANA	13	6	4	1	1	10	4	6	0
4	U.S. ALENSE VIVALDI	11	6	3	2	1	14	5	9	0
5	U.S. LEVICO TERME	11	7	3	2	2	14	11	3	0
6	U.S. VALLAGARINA S.C.A.R.L.	10	5	3	1	1	23	13	10	0
7	U.S. BORGO	7	6	2	1	3	13	13	0	0
8	U.S. NORDAUTO VIRTUS	4	6	1	1	4	10	16	6-	0
9	U.S. ANAUNE C.RUR.TUENNO CLES	4	6	1	1	4	3	14	11-	0
10	G.S. TRILACUM	4	7	1	1	5	9	21	12-	0
11	U.S. GARDOLO	0	6	0	0	6	4	31	27-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIOR.	DATA	SQUADRA OSPITANTE	SQUADRA OSPITE	COD.MOTIV.
07/A	14/03/07	VALLAGARINA S.C.A.R.L.	NORDAUTO VIRTUS	W

STAGIONE SPORTIVA:06/07 CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROV. TRENTO 14sq GIRONE A

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 sq.B	AZZURRA S.BARTOLOMEO sq.B	36	14	12	0	2	55	22	33	0
2	AVIO CALCIO	30	14	9	3	2	57	22	35	0
3 A.C.	LENO	30	13	10	0	3	37	13	24	0
4 U.S.	MATTARELLO CALCIO	29	14	9	2	3	55	22	33	0
5 U.S.	LIZZANA C.S.I.	28	13	9	1	3	39	22	17	0
6 U.S.	ISERA	25	13	8	1	4	44	27	17	0
7 POL.	BESENELLO	24	14	8	0	6	20	32	12-	0
8 POL.	MONTE BALDO	17	13	5	2	6	17	17	0	0
9 U.S.	CASTELSANGIORGIO CHIZZOLA	14	14	4	2	8	36	36	0	0
10 G.S.	SACRA FAMIGLIA	13	14	3	4	7	16	35	19-	0
11 U.S.	SAN ROCCO	9	14	2	3	9	12	40	28-	0
12 A.C.	SACCO S.GIORGIO	8	14	2	2	10	25	45	20-	0
13 U.S.	CALAVINO	8	14	2	2	10	26	56	30-	0
14 U.S.	RAVINENSE	5	14	1	2	11	12	62	50-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIOR.	DATA	SQUADRA OSPITANTE	SQUADRA OSPITE	COD.MOTIV.
01/R	10/03/07	ISERA	MONTE BALDO	R
01/R	10/03/07	LIZZANA C.S.I.	LENO	R

STAGIONE SPORTIVA:06/07 CAMPIONATO Giovanissimi prov.Trento GIRONE B

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 POL.	CALISIO	24	11	7	3	0	35	9	26	0
2 ASD.	ACPERGINESE	24	11	8	0	2	33	10	23	0
3 U.S.	ORTIGARA GRIGNO	23	11	7	2	1	48	17	31	0
4 U.S.	POVO SCANIA	18	11	5	3	2	36	18	18	0
5 A.C.	PINE	16	11	4	4	2	27	18	9	0
6 U.S.	TELVE	16	11	5	1	4	26	18	8	0
7 A.S.	AUDACE	14	11	4	2	4	43	28	15	0
8 U.S.	PRIMIERO SAN MARTINO	13	11	4	1	5	23	29	6-	0
9 U.S.	VIGOLANA	6	11	2	0	8	15	48	33-	0
10 U.S.	BORGO	3	11	1	0	9	9	59	50-	0
11 U.S.	CIVEZZANO SPORT	0	11	0	0	10	8	49	41-	0
12 sq.C	*PERGINESE sq.C	0	11	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:06/07 CAMPIONATO Giovanissimi prov.Trento GIRONE C

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 U.S.	BAONE	25	11	8	1	1	39	7	32	0
2 S.C.	VALRENDENA	21	11	6	3	1	31	10	21	0
3 A.C.	VARONESE	21	11	6	3	1	19	6	13	0
4 U.S.	BENACENSE 1905 RIVA	17	11	5	2	3	30	15	15	0
5 S.S.	GUAITA	16	11	5	1	4	31	24	7	0
6 U.S.	CAVEDINE LASINO	15	11	3	6	1	29	12	17	0
7 S.S.	STIVO	14	11	4	2	4	25	19	6	0
8 U.S.	TIONE	10	11	3	1	6	20	26	6-	0
9 U.S.	CALCIO BLEGGIO	6	11	2	0	8	6	28	22-	0
10 U.S.	RIVA DEL GARDA	6	11	1	3	6	8	32	24-	0
11 A.S.D.	3 P VAL RENDENA	3	11	1	0	9	8	67	59-	0
12 ASS.NE	*CALCIOCHIESE	0	11	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:06/07 CAMPIONATO Giovanissimi prov.Trento GIRONE D

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 G.S.	TRILACUM	25	11	8	1	0	43	4	39	0
2 A.C.	FASSA	23	11	7	2	0	44	6	38	0
3 A.C.	AQUILA TRENTO	16	11	5	1	3	17	11	6	0
4 U.S.	DOLOMITICA	15	11	5	0	4	33	16	17	0
5 U.S.	DOLASIANA	12	11	4	0	5	15	23	8-	0
6 G.S.	CRISTO RE	11	12	3	2	4	20	23	3-	0
7 POL.	VALCEMBRA	10	11	3	1	5	19	26	7-	0
8 U.S.	VERLA	10	11	3	1	5	14	26	12-	0
9 G.S.	BOLGHERA	5	11	1	2	6	16	17	1-	0
10 U.S.	PIEDICASTELLO	3	11	1	0	8	4	73	69-	0
11 A.S.	*FIEMME CASSE RURALI	0	11	0	0	0	0	0	0	0
12 sq.B	*VALCEMBRA sq.B	0	12	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:06/07 CAMPIONATO Giovanissimi prov.Trento GIRONE E

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	U.S. BASSA ANAUNIA	23	11	7	2	1	38	7	31	0
2	U.S. BASSA VAL DI SOLE	23	11	7	2	1	41	17	24	0
3	U.S. MOLVENO	22	11	7	1	2	28	13	15	0
4	G.S. SOLTERI	20	11	6	2	2	46	17	29	0
5	A.C. ALTA VAL DI SOLE	20	11	6	2	2	37	14	23	0
6	A.C. VALLE DI NON	20	11	6	2	2	37	19	18	0
7	A.S. PREDAIA C.R. D ANAUNIA	12	11	4	0	6	16	31	15-	0
8	U.S. ANAUNE C.RUR.TUENNO CLES	7	11	2	1	7	16	27	11-	0
9	sq.B A.C. VALLE DI NON sq.B	7	11	2	1	7	17	34	17-	0
10	A.C. T.N.T. MONTE PELLER	4	11	1	1	8	6	35	29-	0
11	POL. DIMARO FOLGARIDA	0	11	0	0	10	3	71	68-	0
12	U.S. *AZZURRA S.BARTOLOMEO	0	11	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:06/07 CAMPIONATO GIOVANISSIMI TRENTO SEC. FASE GIRONE F

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	ASS.NECALCIOCHIESE	19	7	6	1	0	15	3	12	0
2	A.S. FIEMME CASSE RURALI	14	6	4	2	0	7	1	6	0
3	U.S. LAVIS	12	6	3	3	0	4	1	3	0
4	U.S. NORDAUTO VIRTUS	12	7	4	0	3	14	13	1	0
5	U.S. ALTA VALLAGARINA	9	6	2	3	1	7	4	3	0
6	U.S. GARDOLO	8	7	2	2	3	2	5	3-	0
7	A.C. JUNIOR PIANA	7	6	2	1	3	8	7	1	0
8	U.S. MORI S.STEFANO	6	6	2	0	4	11	11	0	0
9	A.C. VALSUGANA C.R.SCURELLE	6	7	2	0	5	9	17	8-	0
10	U.S. VALLAGARINA S.C.A.R.L.	3	6	1	0	5	6	11	5-	0
11	U.S. LEVICO TERME	3	6	1	0	5	6	16	10-	0

* = FUORI CLASSIFICA